




*Commissione Tributaria Regionale della Campania*  
*Ufficio del Massimario*



*Servizio di documentazione tributaria*

*Pubblicazione anno 2016*



# *Commissione Tributaria Regionale della Campania*

## *Ufficio del Massimario*

### **DIRETTORE**

✿ *Dott. Notari Alfredo*

### **REDATTORI DELLE MASSIME**

✿ *Dott. Barretta Luigi*

✿ *Dott. Buonauro Carlo*

✿ *Dott. Buonauro Michele*

✿ *Dott. Buonomo Vincenzo*

✿ *Dott.ssa Cacace Monica*

✿ *Dott. Cestaro Luca*

✿ *Dott. Cossu Giovanni*

✿ *Avv. Dinacci Filippo*

✿ *Dott. Fava Del Piano Arrigo*

✿ *Avv. Longobardi Antonino*

✿ *Dott. Lupoli Rocco*

✿ *Avv. Marenghi Raffaele*

✿ *Avv. Nappi Vincenzo*

✿ *Dott. Sapignoli Francesco*

✿ *Dott. Strizzi Salvatore*

## COORDINATORE RESPONSABILE

- ✿ *Dr. Cesareo Fiorillo – Commissione Tributaria Regionale Napoli*

## COLLABORATORI

- ✿ *Alvino Carmelina – Commissione Tributaria Provinciale Avellino*
- ✿ *Ruggiero Nicola – Commissione Tributaria Provinciale Benevento*
- ✿ *Malatesta Pietro – Commissione Tributaria Provinciale Caserta*
- ✿ *Riccio Umberto – Commissione Tributaria Provinciale Napoli*
- ✿ *Mancinelli Aldo – Commissione Tributaria Regionale Campania*

**ANNO 2016**  
**INDICE GENERALE**

	PROCESSO TRIBUTARIO	DA PAG. 15 A PAG. 33
	CATASTO	DA PAG. 34 A PAG. 36
	VIOLAZIONI E SANZIONI	DA PAG. 37 A PAG. 37
	ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONE E CONTROLLI	DA PAG. 38 A PAG. 69
	RISCOSSIONE	DA PAG. 70 A PAG. 95
	I R P E F	DA PAG. 96 A PAG 96
	TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - I VA	DA PAG. 97 A PAG 104
	TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI – IMPOSTA DI REGISTRO	DA PAG. 105 A PAG. 112
	TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI – CONTRIBUTO UNIFICATO	DA PAG. 113 A PAG 115
	TRIBUTI E SERVIZI DOGANALI	DA PAG. 116 A PAG. 116
	TRIBUTI LOCALI – ici/imu	DA PAG. 119 A PAG. 121
	TRIBUTI LOCALI – TARSU	DA PAG. 122 A PAG 125
	TRIBUTI LOCALI – TRIBUTI CONSORTILI	DA PAG. 126 A PAG. 127
	APPROFONDIMENTI:	DA PAG 128 A PAG 138
-	FRODE FISCALE, DETRAZIONE IVA E DEDUCIBILITA' DEI COSTI ANCHE DA REATO	
-	INERENZA E CONGRUITA'	

**ANNO 2016**  
**INDICE ANALITICO**

**PROCESSO TRIBUTARIO**

**Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 7 - Sentenza del 19/01/2016 n. 61** **Pag. 15**  
Processo tributario – Interruzione della prescrizione nell'ipotesi di estinzione del processo.

**Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 2 - Sentenza del 11/04/2016 n. 425** **Pag. 16**  
Processo tributario – Rapporto tra il giudizio di appello sull'avviso di accertamento e la iscrizione a ruolo provvisoria ex art. 68 D. lgs. 546/1992 – Causa di sospensione del processo – Non sussiste.

**Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 3 - Sentenza del 24/11/2016 n. 1056** **Pag. 17**  
Processo Tributario – Il notificante deve agire, tempestivamente, per interrompere la prescrizione: la richiesta deve pervenire, in tempo utile, presso l'indirizzo del destinatario.

**Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 2 - Sentenza del 12/12/2016 n. 1130** **Pag. 20**  
Processo Tributario – Intimazione di pagamento – Atto di annullamento in autotutela – Deposito in giudizio – Cessazione materia del contendere – Rilevanza del motivo dell'annullamento – Insussistenza.

Processo tributario – Spese del giudizio - Soccombenza virtuale – Annullamento dell'atto in autotutela – Deposito in giudizio – Manifestazione da parte del ricorrente della volontà di ottenere la pronuncia nel merito – Necessità.

**Comm. Trib. Prov. Napoli - Sezione 12 - Sentenza del 12/01/2016 n. 274** **Pag. 22**  
Processo tributario – Cancellazione della società – Responsabilità del socio per le imposte della società – Irretroattività dell'art. 28, comma 4, D.lgs. 175/2014 per le società estinte ante 13/12/2014.

**Comm. Trib. Prov. Napoli - Sezione 20 - Sentenza del 28/06/2016 n. 11880** **Pag. 24**  
Processo tributario – Contraddittorio endoprocedimentale.

**Comm. Trib. Prov. Napoli - Sezione 28 - Sentenza del 04/11/2016 n. 18318** **Pag. 25**  
Processo tributario – Reclamo/mediazione – Costituzione in giudizio del ricorrente prima dello spirare del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso.

**Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 45 - Sentenza del 14/01/2016 n. 146** **Pag. 26**  
Processo Tributario – Appello – Produzione di nuovi documenti in appello.

**Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 3 - Sentenza del 21/03/2016 n. 2688** **Pag. 27**  
Processo tributario – Litisconsorzio – Impugnazione cartella per vizi derivati – Facoltà – Responsabilità di Equitalia.

**Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 32 - Sentenza del 17/06/2016 n. 6003** **Pag. 28**  
Processo Tributario – Mancata nomina del difensore abilitato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale – Ordinanza del Presidente di munirsi di assistenza tecnica.

**Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 1 - Sentenza del 03/11/2016 n. 9516** **Pag. 29**

Processo tributario – Parti del processo.

**Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 32 - Ordinanza del 06/05/2016 n. 943      Pag. 30**

Processo Tributario – Appello – Possibilità di produzione indiscriminata di nuovi documenti – Violazione del diritto di prove nuove in appello ex art.58, comma 1 D.lgs. 546/1992.

**Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 32 - Ordinanza del 06/05/2016 n. 9516      Pag. 33**

Processo tributario – Contraddittorio endoprocedimentale – Limitazione delle garanzie previste dall'art. 12 comma 7 Legge 212/2000 ai soli accertamenti eseguiti presso il contribuente – Dubbi di legittimità costituzionale della normativa di esclusione di dette garanzie in caso di altra specie di accertamento, tra cui la “verifica a tavolino” – Sussistenza di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.

\*\*\*\*\*

## **CATASTO**

**Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 7 - Sentenza del 31/03/2016 n. 343      Pag. 34**

Catasto – Accertamento catastale – Rettifica della rendita catastale proposta dal contribuente con procedura Docfa – Destinazione ordinaria ai fini della variazione – Prevalenza – Sussiste – Verifica sul posto – Non necessita.

**Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 1 - Sentenza del 14/04/2016 n. 449      Pag. 35**

Catasto – Avviso di accertamento estimi catastali – Atto di attribuzione di rendita – Atto di opposizione di riserva.

**Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 8 - Sentenza del 29/03/2016 n. 3017      Pag. 36**

Catasto – Accertamento catastale – Rettifica della rendita catastale – Motivazione – Sussiste.

\*\*\*\*\*

## **VIOLAZIONI E SANZIONI**

**Comm. Trib. Prov. Napoli - Sezione 20 - Sentenza del 25/03/2016 n. 5620      Pag. 37**

Tardivo versamento del tributo – Causa di forza maggiore – Onere della prova in capo al contribuente.

\*\*\*\*\*

## **ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONE E CONTROLLI FORMALI**

<b>Comm. Trib. Prov. Avellino - Sezione 5 - Sentenza del 11/07/2016 n. 1270</b>	<b>Pag. 38</b>
Accertamento, liquidazione e controlli – Sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte del capo dell’ufficio – Delega ad altro impiegato della carriera direttiva – Esclusività – Contestazioni da parte del contribuente – Onere della prova da parte dell’ufficio – Sussistenza.	
<b>Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 3 - Sentenza del 13/01/2016 n. 27</b>	<b>Pag. 39</b>
Accertamento – Avviso di accertamento – Recupero a tassazione – Costi derivanti da acquisto di immobile – Utilizzazione – Necessità.	
<b>Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 1 - Sentenza del 03/02/2016 n. 161</b>	<b>Pag. 40</b>
Accertamento, liquidazione e controllo – Attività.	
<b>Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 3 - Sentenza del 29/03/2016 n. 325</b>	<b>Pag. 41</b>
Accertamento, liquidazione e controllo – Motivazione degli atti – Rimando al processo verbale di constatazione – Sufficienza.	
<b>Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 3 - Sentenza del 29/03/2016 n. 326</b>	<b>Pag. 42</b>
Accertamento – Avviso di accertamento – Notificazione per irreperibilità – Irreperibilità relativa – Inosservanza dei requisiti – Inesistenza – Presa in carico dell’Agente della riscossione – Autonoma impugnabilità – Insussistenza – Impugnabilità derivata – Ammissibilità.	
<b>Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 7 - Sentenza del 30/03/2016 n. 330</b>	<b>Pag. 44</b>
Accertamento – Avviso di accertamento – Accertamento induttivo ad una Sas – L’art. 39, comma 2 lett. d) bis Dpr 600/73, legittima l’accertamento basato su presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) della citata norma, prescindendo dalle risultanze di bilancio e delle scritture contabili.	
<b>Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 7 - Sentenza del 04/04/2016 n. 357</b>	<b>Pag. 45</b>
Accertamento – Avviso di accertamento per omessa presentazione della dichiarazione – Verifica fiscale con predisposizione di processo verbale – Determinazione del reddito e recupero Iva in difformità dei dati accertati in sede di verifica – Non opera – Quantificazione del reddito sulla base dei ricavi e costi risultanti dal processo verbale e riconoscimento della detrazione Iva sui costi – Sussiste.	
<b>Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 2 - Sentenza del 08/06/2016 n. 636</b>	<b>Pag. 46</b>
Accertamento – Accertamento utili extra-bilancio – Presunzione distribuzione utili extra-bilancio ai soci di società a ristretta base societaria.	
<b>Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 7 - Sentenza del 08/06/2016 n. 645</b>	<b>Pag. 47</b>
Accertamento – Avviso di accertamento – Inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni – Scadenza termine decadenziale – Insufficienza.	
<b>Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 1 - Sentenza del 09/06/2016 n. 651</b>	<b>Pag. 48</b>
Accertamento – Avviso di accertamento – Società di comodo – Deroga per società con partecipazioni – Sussiste.	
<b>Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 1 - Sentenza del 14/06/2016 n. 663</b>	<b>Pag. 49</b>
Accertamento – Avviso di accertamento – Notifica a persona familiare del contribuente – Legittimità – Sussiste – Termine di notifica di avviso di accertamento per omessa dichiarazione – 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.	
<b>Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 2 - Sentenza del 21/06/2016 n. 707</b>	<b>Pag. 50</b>

Accertamento, liquidazione e controlli – Accertamenti effettuati presso terzi – Obbligo di contraddittorio – Non sussiste – Obbligo di motivazione – Necessità anche nel caso in cui il ricorrente si sia difeso e non abbia dimostrato la sussistenza di un pregiudizio al diritto di difesa – Non sussiste – Società di capitali a ristretta base azionaria – Presunzione semplice di distribuzione utili extracontabili ai soci – Sussiste.

**Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 3 - Sentenza del 24/06/2016 n. 710** **Pag. 52**  
Accertamento, liquidazione e controlli – Avviso di accertamento – Obbligo di previo contraddittorio – Non sussiste.

**Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 3 - Sentenza del 18/08/2016 n. 814** **Pag. 53**  
Accertamento – Imposte sul reddito – Estinzione di società di persone – Reddito di partecipazione dei soci – Perdita della capacità processuale della società – Legittimazione attiva dei soci.

**Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 1 - Sentenza del 19/09/2016 n. 835** **Pag. 54**  
Accertamento, liquidazione e controlli – Attività.

**Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 3 - Sentenza del 18/10/2016 n. 922** **Pag. 55**  
Accertamento – Avviso di accertamento – L'avviso di accertamento va ritenuto legittimo anche se la norma tributaria applicata è generica.

**Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 4 - Sentenza del 28/11/2016 n. 1070** **Pag. 58**  
Accertamento – Avviso di accertamento – Ente non commerciale perde tale qualifica se svolge prevalente attività commerciale nel periodo d'imposta.

**Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 4 - Sentenza del 14/12/2016 n. 1137** **Pag. 61**  
Accertamento – Avviso di accertamento – Accertamento induttivo – Presupposto – Obbligo del contraddittorio endoprocedimentale.

**Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 2 - Sentenza del 20/12/2016 n. 1204** **Pag. 62**  
Accertamento, liquidazione e controlli – Attività.

**Comm. Trib. Prov. Caserta - Sezione 2 - Sentenza del 01/02/2016 n. 768** **Pag. 63**  
Accertamento, liquidazione e controlli – Attività.

**Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 5 - Sentenza del 21/03/2016 n. 2668** **Pag. 64**  
Accertamento – Avviso di accertamento – Contribuzione alla Stazione sperimentale – Natura tributaria – Sussiste.

**Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 31 - Sentenza del 13/06/2016 n. 5533** **Pag. 65**  
Accertamento – Imposte sul reddito – Accertamento integrativo – Sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi – Valutazione – Condizioni.

**Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 48 - Sentenza del 07/10/2016 n. 8690** **Pag. 66**  
Accertamento – Avviso di accertamento – Ricorso all'accertamento analitico-induttivo per antieconomicità dell'attività di impresa e per erronea deduzione di un costo – Illegittimità – Sussiste.

**Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 34 - Sentenza del 24/11/2016 n. 10538** **Pag. 67**  
Accertamento – Avviso di accertamento Irpef, Iva, Irap – Inammissibilità dell'avversa costituzione in giudizio da parte dell'Ufficio, essendo il relativo atto sottoscritto da persona all'uopo delegata dal direttore provinciale, ma non essendoci prova della delega – Mancata preventiva instaurazione del contraddittorio.



**Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 29 - Sentenza del 06/12/2016 n. 11015 Pag. 68**

Accertamento – Raddoppio dei termini applicabili al socio in presenza dei presupposti per l'attivazione dell'azione penale risultanti dall'accertamento definitivo della società.

\*\*\*\*\*

## **RISCOSSIONE**

**Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 3 - Sentenza del 14/01/2016 n. 44 Pag. 70**

Riscossione – Iscrizioni ipotecarie su immobili da parte di Equitalia (in data 23-01-2009 ed in data 18-03-2015) – Mancata informazione preventiva dell'intento di iscrivere le ipoteche così instaurando il necessario contraddittorio – Mancata notifica dell'avviso ex art. 50, comma 2 Dpr 600/1973 – Mancata notifica delle cartelle di pagamento – Iscrizione dell'ipoteca in forza dell'estratto del ruolo – Prescrizione quinquennale dei crediti.

**Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 7 - Sentenza del 01/02/2016 n. 119 Pag. 72**

Riscossione – Ruoli – Valore probatorio.

**Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 3 - Sentenza del 10/02/2016 n. 176 Pag. 73**

Riscossione – Cartella di pagamento e ruolo – Motivazione del diritto camerale annuale – Sanzione ex art. 17 D.lgs. 472/97 – Incompletezza del pagamento.

**Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 1 - Sentenza del 10/02/2016 n. 179 Pag. 74**

Riscossione – Avviso di iscrizione ipotecaria – Indisponibilità dei beni per la sussistenza di un fondo patrimoniale.

**Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 3 - Sentenza del 09/03/2016 n. 284 Pag. 75**

Riscossione – Cartella di pagamento – Motivazione.

**Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 1 - Sentenza del 07/04/2016 n. 360 Pag. 76**

Riscossione – Cartella di pagamento – Obbligo di motivazione – Sussiste.

**Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 1 - Sentenza del 07/04/2016 n. 371 Pag. 77**

Riscossione – Avviso di iscrizione ipotecaria per mancato pagamento di cartelle di pagamento per tributi diversi – Impugnabilità – Sussiste limitatamente ai tributi erariali e ad esclusione dei contributi previdenziali – Notifica a mezzo raccomandata postale – Deposito di copia non conforme della raccomandata – Mancata prova della notifica – Sussiste.

**Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 2 - Sentenza del 11/04/2016 n. 425 Pag. 78**

Riscossione – Istanza di rateizzazione del debito – Non costituisce acquiescenza.

**Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 7 - Sentenza del 10/05/2016 n. 534 Pag. 79**

Riscossione – Ipoteca di cui all'art. 77 Dpr 602/1973 – Iscrizione – Previa notificazione al debitore moroso dell'intimazione di pagamento ex art. 50, 2 comma Dpr 602/1973 – Necessità – Ragioni.

**Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 2 - Sentenza del 11/05/2016 n. 542** **Pag. 80**

Riscossione – Riscossione coattiva – Notifica – Atto consegnato a persona qualificatasi “addetto alla casa” – Presunzione di legittimità – Sussiste.

**Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 7 - Sentenza del 19/05/2016 n. 600** **Pag. 81**

Riscossione – Cartella di pagamento – Accertamento ex art. 36 bis Dpr 600/1973 – Omeso contraddittorio preventivo – Invalidità.

**Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 1 - Sentenza del 09/06/2016 n. 650** **Pag. 82**

Riscossione – Cartella di pagamento.

**Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 3 - Sentenza del 07/09/2016 n. 830** **Pag. 83**

Riscossione – Riscossione cartella di pagamento – Mancata comunicazione dell’avviso bonario – Difetto di motivazione ed errore nel calcolo degli interessi.

**Comm. Trib. Prov. Caserta - Sezione 14 - Sentenza del 28/01/2016 n. 591** **Pag. 84**

Riscossione – Rateazione.

**Comm. Trib. Prov. caserta - Sezione 2 - Sentenza del 16/03/2016 n. 1833** **Pag. 85**

Riscossione – Cartella di pagamento – Termini di prescrizione – Prescrizione breve quinquennale – Applicabilità – Imposte dirette – Inapplicabilità.

**Comm. Trib. Prov. Caserta - Sezione 48 - Sentenza del 29/07/2016 n. 4889** **Pag. 86**

Riscossione – Ingiunzione.

**Comm. Trib. Prov. Napoli - Sezione 32 - Sentenza del 09/02/2016 n. 2082** **Pag. 88**

Riscossione – Cartella di pagamento – Notifica di cartelle di pagamento prive di contenuto – Onere della prova a carico del destinatario.

**Comm. Trib. Prov. Napoli - Sezione 33 - Sentenza del 13/04/2016 n. 6510** **Pag. 90**

Riscossione – Avviso di presa in carico di somme in dipendenza di avviso di accertamento non impugnato – Opponibilità – Non sussiste – Inammissibilità del ricorso – Sussiste.

**Comm. Trib. Prov. Napoli - Sezione 28 - Sentenza del 29/09/2016 n. 15908** **Pag. 91**

Riscossione.

**Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 12 - Sentenza del 01/02/2016 n. 741** **Pag. 92**

Riscossione – Cartella di pagamento – Difetto di giurisdizione in ordine al pagamento di una contravvenzione al codice della strada – Vizi del procedimento notificatorio della cartella esattoriale – Insussistenza.

**Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 48 - Sentenza del 14/06/2016 n. 5521** **Pag. 94**

Riscossione – Riscossione cartella di pagamento – Responsabilità illimitata del cessionario d’azienda per i tributi del cedente – Obbligatorietà della motivazione della cartella di pagamento – Notificazione di avviso di accertamento originario – Non necessita.

Riscossione – Cartella di pagamento – Motivazione – Responsabilità del cessionario d’azienda.

\*\*\*\*\*

## **IRPEF**

**Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 28 - Sentenza del 09/03/2016 n. 280** **Pag. 96**  
Imposte sul reddito – Irpef – Società a ristretta base societaria – Presunzione di distribuzione di utili – Prova contraria.

\*\*\*\*\*

## **IVA**

**Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 3 - Sentenza del 13/01/2016 n. 27** **Pag. 97**  
Tributi erariali indiretti – Iva – Accertamento – Avviso di accertamento – Recupero a tassazione Iva – Acquisto immobili in costruzione – Reverse charge – Inapplicabilità.

**Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 2 - Sentenza del 29/01/2016 n. 105** **Pag. 98**  
Tributi erariali indiretti – Iva – Credito Iva – Presupposti per il riconoscimento – Scritture contabili – Insufficienza.

**Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 2 - Sentenza del 07/03/2016 n. 253** **Pag. 99**  
Tributi erariali indiretti – Iva - Accertamento – Avviso di accertamento per omessa presentazione della dichiarazione – Recupero Iva – Legittimità – Sussiste – Successiva presentazione oltre i termini di legge – Non rileva – Variazione del domicilio fiscale – Necessità di comunicazione all'Ufficio – Sussiste.

**Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 3 - Sentenza del 29/03/2016 n. 325** **Pag. 100**  
Tributi erariali indiretti – Iva – Altre operazioni – Cessioni – Intracomunitarie.

**Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 4 - Sentenza del 14/12/2016 n. 1137** **Pag. 101**  
Tributi erariali indiretti – Iva – Reverse charge – Applicabilità.

**Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 1 - Sentenza del 16/12/2016 n. 1155** **Pag. 102**  
Tributi erariali indiretti – Iva – Dichiarazione.

**Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 31 - Sentenza del 12/04/2016 n. 3508** **Pag. 103**  
Tributi erariali indiretti – Iva – Operazioni imponibili – Pagamento di acconto in sede di preliminare di compravendita immobiliare.

Tributi erariali indiretti – Iva – Rimborso – Adempimenti formali – Dichiarazione.

\*\*\*\*\*

## **TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI – IMPOSTA DI REGISTRO**

**Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 2 - Sentenza del 12/04/2016 n. 439** **Pag.105**

Tributi erariali indiretti– Imposta di registro – Avviso di liquidazione ed irrogazione delle sanzioni per omessa registrazione sentenza civile emessa dal Tribunale – Art. 59 lett d) Dpr 131/1986.

**Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 2 - Sentenza del 19/04/2016 n. 473** **Pag. 106**

Tributi erariali indiretti– Imposta di registro – Liquidazione in solido di sentenza civile ex art. 21, comma 2 Dpr 131/1986.

**Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 7 - Sentenza del 10/05/2016 n. 539** **Pag. 108**

Tributi erariali indiretti – Imposta di registro – Registrazione in via telematica atto di ricognizione debito di società nei confronti dei soci – Avviso di liquidazione notificato al notaio – Legittimità – Sussiste – Legittimazione passiva del notaio – Sussiste – Imposta dovuta in misura dell'1% - Natura dell'imposta principale.

**Comm. Trib. Prov. Caserta - Sezione 8 - Sentenza del 05/05/2016 n. 2893** **Pag. 109**

Tributi erariali indiretti– Imposta di registro – Decreti ingiuntivi.

**Comm. Trib. Prov. Napoli - Sezione 14 - Sentenza del 24/05/2016 n. 9513** **Pag. 110**

Tributi erariali indiretti – Imposta di registro – Avviso di liquidazione – Registrazione di contratto sottoposta a condizione sospensiva – Pagamento imposta in misura fissa – Legittimità – Sussiste – Registrazione di presa atto di verifica della condizione sospensiva – Pagamento differenza d'imposta – Legittimità – Sussiste..

**Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 51 - Sentenza del 19/02/2016 n. 1531** **Pag. 111**

Tributi erariali indiretti – Imposta di registro – Avviso di liquidazione – Omessa allegazione dell'atto prodromico – Nullità dell'atto per carenza di motivazione.

**Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 12 - Sentenza del 31/03/2016 n. 3001** **Pag. 112**

Tributi erariali indiretti – Imposta di registro – Esenzione per le sentenze del Giudice di pace di valore inferiore ad €. 1.033,00 – Applicabilità alle sentenze del Tribunale emesse in grado di appello avverso una sentenza del giudice di pace – Esclusione.

\*\*\*\*\*

## **TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI – CONTRIBUTO UNIFICATO**

**Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 1 - Sentenza del 01/02/2016 n. 806** **Pag. 113**

Tributi erariali indiretti – Contributo unificato - Calcolo del valore della causa – Criteri.

\*\*\*\*\*

## **TRIBUTI DOGANALI**

**Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 7 - Sentenza del 25/02/2016 n. 223** **Pag. 116**

Tributi doganali – Accise – Invito al pagamento in dipendenza di furto di gasolio agricolo denunciato all'autorità competente – Obbligatorietà del Pvc e del contraddittorio – Non sussiste – Estinzione dell'obbligazione tributaria – Non sussiste.

**Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 51 - Sentenza del 20/12/2016 n. 11607 Pag. 117**

Tributi doganali – Accise – Imposta di fabbricazione – Presupposto – Base imponibile – Determinazione – Irrogazione di sanzione amministrativa – Specialità della norma – Cumulo giuridico.

\*\*\*\*\*

## **TRIBUTI LOCALI – ICI/IMU**

**Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 7 - Sentenza del 19/01/2016 n. 65 Pag. 119**

Tributi locali – Ici – Presupposti.

**Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 31 - Sentenza del 13/06/2016 n. 5539 Pag. 120**

Tributi locali – Imu – Ici – Non dovuta quando il contribuente utilizza più unità catastali.

**Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 52 - Sentenza del 14/11/2016 n. 10027 Pag. 121**

Tributi locali – Ici – Esenzioni – Esenzione ex art. 7, comma 1 lett i) D.lgs. 504/1992 – Immobili conferiti nel fondo previdenza ed assistenza sociale e vincolati all'esercizio di detto fondo con vincolo di destinazione esclusiva – Non spetta.

## **TRIBUTI LOCALI – TARSU**

**Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 7 - Sentenza del 11/04/2016 n. 410 Pag. 122**

Tributi locali – Tarsu – Adempimenti formali.

**Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 1 - Sentenza del 16/12/2016 n. 1150 Pag. 123**

Tributi locali – Tarsu – Mediazione – Improcedibilità sanabile – Ingiunzione di pagamento – Successiva a precedente comunicazione divenuta definitiva – Valenza.

**Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 2 - Sentenza del 19/12/2016 n. 1178 Pag. 124**

Tributi locali – Tarsu – Accertamento Tarsu/Tia per omessa denuncia Tarsu – Prescrizione della pretesa tributaria per notifica oltre i termini – Notifica effettuata non attraverso Poste Italiane spA, ma attraverso soggetto privato (City Poste).

**Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 48 - Sentenza del 12/10/2016 n. 8907 Pag. 125**

Tributi locali – Tarsu – Rilievi sui luoghi ex art. 71 comma 3 D.lgs. 507/1993 – Presupposti – Mancata collaborazione del contribuente – Caratteristiche.

\*\*\*\*\*

## **TRIBUTI LOCALI – CONTRIBUTI CONSORTILI**

**Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 4 - Sentenza del 17/02/2016 n. 1436      Pag. 126**

Tributi locali – Contributi consortili – Assoggettamento a contribuzione – Beneficio immobiliare – Attività del Consorzio – Piano di classifica – Obbligo di versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

**Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 32 - Sentenza del 16/12/2016 n. 11522      Pag. 127**

Tributi locali – Contributi consortili – Assoggettamento a contribuzione – Presupposto – Scarico acque in canali consortili – Beneficio immobiliare – Mutatio libelli nel corso del processo.



## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione 7**

#### **Sentenza del 19/01/2016 n. 61**

##### Intitolazione:

*Processo tributario – Interruzione della prescrizione nell'ipotesi di estinzione del giudizio.*

##### Massima:

*Il principio enunciato dall'art. 2945 c.c. secondo il quale l'interruzione della prescrizione, per effetto della domanda giudiziale, si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio decidendo il merito o eventuali questioni di carattere processuale non si rende applicabile nel caso in cui venga dichiarata l'estinzione del giudizio.*

*In tale ipotesi solo l'atto introduttivo del giudizio ha efficacia interruttiva della prescrizione che ricomincia a decorrere dalla data di tale atto.*

*L'estinzione del processo, perciò, elimina l'effetto dell'interruzione della prescrizione prodotto dalla domanda introduttiva del giudizio ai sensi dell'art. 2945 comma 2 c.c. non avendo efficacia gli atti processuali comunque compiuti nel processo estinto.*



## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione 2**

#### **Sentenza del 11/04/2016 n. 425**

##### Intitolazione:

*Processo tributario – Rapporto tra il giudizio di appello sull’avviso di accertamento e la iscrizione a ruolo provvisoria ex art. 68 D. lgs. 546/1992 – Causa di sospensione del processo – Non sussiste.*

##### Massima:

*Nel giudizio in merito all’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio disposto a seguito della sentenza di primo grado sul ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento (art. 68 D. lgs. 546/1992), non si può far luogo alla sospensione del processo ai sensi dell’art. 39 comma 1 bis del D. lgs. 546/1992 per attendere l’esito del giudizio di appello sul presupposto avviso di accertamento, stante l’autonomia dei presupposti atti rispettivamente impugnati (avviso di accertamento e iscrizione a ruolo a titolo provvisorio).*





## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione 3**

#### **Sentenza del 24/11/2016 n. 1056**

##### Intitolazione:

*Processo tributario – Prescrizione – Il notificante deve agire, tempestivamente, per interrompere la prescrizione: la richiesta deve pervenire, in tempo utile, presso l'indirizzo del destinatario.*

##### Massima:

*Il notificante/mittente, per l'interruzione della prescrizione, deve agire con la dovuta tempestività, e, per l'effetto del coordinamento tra gli art. 1334 e 1335 c.c., non è strettamente necessario che l'interruzione sia effettivamente conosciuta dal destinatario, ma che la richiesta pervenga al suo indirizzo in tempo utile.*

##### Osservazioni in commento.

*La prescrizione, istituto giuridico di particolare importanza, risponde ad un'esigenza fondamentale, che si sostanzia nel principio della certezza, rispettivamente nei rapporti giuridici e del diritto, su cui il nostro ordinamento giuridico risulta essere imperniato.*

*L'istituto in parola è definito, ex art. 2934 c.c., come perdita del diritto “quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”.*

*Ne consegue – per non incorrere nella perenzione per prescrizione – il suo esercizio, entro un certo periodo di tempo; di conseguenza, la caducazione dei poteri e delle facoltà di cui il soggetto titolare possa avvalersi.*

*In quest'ottica, infatti, si colloca il prefato principio di certezza del diritto, che si basa su due elementi fondamentali: l'adeguamento della situazione di fatto (mancato esercizio da parte del suo titolare) e quella di diritto (estinzione del diritto).*

*Invero, esso va a pieno beneficio della controparte, cioè al soggetto passivo del rapporto giuridico, che si vede concesso dall'ordinamento la possibilità di opporsi all'esercizio del diritto prescrittosi, sollevando la cosiddetta eccezione di prescrizione, ex art. 2938 c.c..*



Alla luce di quanto osservato, è d'uopo esaminare quali siano gli effetti conseguenti, a seguito di notificazione dell'atto interruttivo della prescrizione e come essi si determinino definitivamente.

Nello specifico, si sottolinea che la scissione degli effetti per il mittente e per il destinatario si applica solo alla notifica degli atti processuali e non a quella degli atti sostanziali, né agli effetti sostanziali degli atti processuali.

Questi ultimi, pertanto, hanno efficacia soltanto dal momento in cui pervengono all'indirizzo del destinatario, a nulla rilevando il momento in cui siano stati consegnati dal notificante all'ufficiale giudiziario od all'ufficio postale.

Nessuna lesione alla certezza del diritto, infatti, si potrebbe determinare se il procedimento di notificazione non si sia portato a regolare compimento, con la piena garanzia di conoscenza (o, quanto meno, di conoscibilità legale) dell'atto da parte del destinatario.

Nel caso degli atti ricettizi, quali quelli sostanziali, la fattispecie si perfeziona con la consegna; onde, prima di tale circostanza fattuale, la fattispecie è incompleta e non può produrre effetti.

Invero, la notificazione si articola, in varie fasi progressive, prima che essa si perfezioni.

In altri termini, la consegna dell'atto interruttivo alla prescrizione produce, per il notificante/mittente, effetti giuridici che si stabilizzano e diventano definitivi solo con il perfezionamento della notifica presso l'indirizzo del destinatario, in tempo utile.

Tale principio, già da innanzi tempo, è consolidato nella giurisprudenza di legittimità; esso, però, si consacra, definitivamente, nella novella della Suprema Corte di Cassazione Civile Sezioni Unite Sent. del 09/12/2015 n. 24822, il cui profilo motivazionale si radica nel principio generale, affermato dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale, secondo cui, "quale sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, non si estende all'ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione in quanto – perché l'atto giudiziale o stragiudiziale produca l'effetto interruttivo del termine



*Commissione Tributaria Regionale della Campania*  
*Ufficio del Massimario*

– è necessario che lo stesso sia giunto alla conoscenza legale (non necessariamente effettiva) del destinatario.



## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione 2**

#### **Sentenza del 12/12/2016 n. 1130**

##### Intitolazione:

*Processo tributario – Intimazione di pagamento – Atto di annullamento in autotutela – Deposito in giudizio – Cessazione materia del contendere – Rilevanza del motivo dell'annullamento – Insussistenza.*

##### Massima:

*Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, ex art. 46 D. lgs. 546/92, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, e quindi l'estinzione del giudizio, nel caso di deposito dell'atto di annullamento di un'intimazione di pagamento, in sede di autotutela da parte dell'Ufficio, che abbia riconosciuto la fondatezza di uno dei motivi, posti dal contribuente a fondamento del proprio ricorso giudiziario, che avrebbe determinato l'annullamento dell'atto impugnato. Peraltro è irrilevante che il motivo di annullamento riguardi un vizio dell'atto impugnato ovvero il merito della pretesa.*

##### Intitolazione:

*Processo tributario – Spese del giudizio – Soccombenza virtuale – Annullamento dell'atto in autotutela – Deposito in giudizio – Manifestazione da parte del ricorrente della volontà di ottenere la pronuncia nel merito – Necessità.*

##### Massima:

*Il ricorrente che voglia ottenere una decisione sulle spese del giudizio da parte dell'adita Commissione Tributaria, secondo il criterio della cosiddetta "soccombenza virtuale", nel caso di deposito in giudizio da parte dell'Ufficio del provvedimento di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, deve esplicitamente manifestare la volontà di ottenere comunque una pronuncia sul merito della questione, così attuando una circostanza*



*Commissione Tributaria Regionale della Campania*  
*Ufficio del Massimario*

*sintomatica di un interesse ad agire, preclusiva della declaratoria di cessazione della materia del contendere.*



## **Comm. Trib. Prov. Napoli**

### **Sezione 46**

#### **Sentenza del 12/01/2016 n. 274**

##### Intitolazione:

*Processo tributario – Cancellazione della società – Responsabilità del socio per le imposte della società – Irretroattività dell'art. 28 comma 4 D. lgs. 175/2014 per le società estinte ante 13/12/2014.*

##### Massima:

*Riguardo la responsabilità del socio, trova applicazione il principio giurisprudenziale (sancito dalla Cass. SS, UU, n. 6070 del 12.03.2013) per cui dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.*

*L'art. 28, comma 4, D.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e non ha, quindi, alcuna efficacia retroattiva. Ne*



*Commissione Tributaria Regionale della Campania*  
*Ufficio del Massimario*

consegue che il differimento quinquennale (operante nei confronti soltanto dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495, secondo comma, cod. civ., si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto D.lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente (Cass. pen. sez. V, n. 6743 del 2.4.15).



## **Comm. Trib. Prov. Napoli**

### **Sezione 20**

#### **Sentenza del 28/06/2016 n. 11880**

##### Intitolazione:

*Processo tributario – Contraddittorio endoprocedimentale.*

##### Massima:

*Il diritto nazionale, non pone in capo all'Amministrazione finanziaria, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale.*

*Per i soli tributi armonizzati, per i quali trovano applicazione i principi europei, la violazione del diritto al contraddittorio comporta l'invalidità dell'atto, purché in sede giudiziaria il contribuente dimostri che l'operato dell'Ufficio accertatore gli ha impedito di far valere le proprie legittime ragioni precedentemente alla emissione dell'atto, poi oggetto di impugnazione.*

*Nell'ipotesi che l'atto di accertamento interessi sia i tributi armonizzati che non armonizzati il contraddittorio amministrativo risulta comunque essere strettamente strumentale a garantire il diritto di difesa del contribuente e necessario a collocare le parti processuali in condizioni di parità in ordine a rilevanti circostanze fattuali.*





## **Comm. Trib. Prov. Napoli**

### **Sezione 28**

#### **Sentenza del 04/11/2016 n. 18318**

##### Intitolazione:

*Processo tributario – Reclamo/mediazione – Costituzione in giudizio del ricorrente prima dello spirare del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso.*

##### Massima:

*L'applicabilità della procedura di reclamo/mediazione rende il ricorso non procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni entro il quale deve essere conclusa la procedura così che, dallo spirare del detto termine, comincia a decorrere, per il ricorrente, quello per la sua costituzione in giudizio.*

*La sanzione di improcedibilità risulta perciò limitata, a norma del comma 2 dell'art. 17 bis del D.lgs. 546/92 ai 90 giorni dalla data della notifica del ricorso alla convenuta, non sancendosi, quindi, una improcedibilità in senso assoluto.*

*Difatti qualora la costituzione in giudizio del ricorrente avvenga prima dello scadere del termine di 90 giorni sovviene il comma 3, seconda parte, della norma novellata che espressamente dispone che “se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo”.*

*Nell'ipotesi, quindi, di anticipata costituzione del ricorrente, qualora la Commissione fissi l'udienza di trattazione del ricorso dopo lo spirare del termine suddetto previsto per la fase amministrativa può procedersi alla fase giurisdizionale dovendosi ritenere esaurito in senso sfavorevole al contribuente il procedimento di reclamo/mediazione, automaticamente introdotto con la presentazione del ricorso.*



## **Comm. Trib. Reg. per la Campania**

### **Sezione 45**

#### **Sentenza del 14/01/2016 n. 146**

##### Intitolazione:

*Proceso tributario – Appello – Produzione di nuovi documenti in appello.*

##### Massima:

*Nel giudizio tributario, differentemente da quanto accade nel processo civile, ai sensi dell'art. 58 comma2 del D.lgs. 546/1992, la produzione di nuovi documenti è sempre consentita in appello e ciò anche rispetto a documenti preesistenti e disponibili durante il primo grado di giudizio ma non prodotti.*



## **Comm. Trib. Reg. per la Campania**

### **Sezione 3**

#### **Sentenza del 21/03/2016 n. 2688**

##### Intitolazione:

*Processo tributario – Litisconsorzio – Impugnazione cartella per vizi derivati – Facoltà – Responsabilità di Equitalia.*

##### Massima:

*Il Concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, è tenuto a chiamare in causa l'ente creditore e, in mancanza, risponde dell'esito della lite, con la conseguenza che non è configurabile un litisconsorzio necessario fra il concessionario alla riscossione e l'ente impositore.*



## **Comm. Trib. Reg. per la Campania**

### **Sezione 32**

#### **Sentenza del 17/06/2016 n. 6003**

##### Intitolazione:

*Processo tributario - Mancata nomina del difensore abilitato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale - Ordinanza del Presidente di munirsi di assistenza tecnica.*

##### Massima:

*Nelle controversie tributarie di valore superiore a lire 5.000.000, per effetto dell'interpretazione adeguatrice del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 5, e art. 18, commi 3 e 4, fornita dalla Corte Costituzionale con sentenza n.189 del 2000, l'inammissibilità del ricorso presentato senza l'assistenza di un difensore abilitato può essere dichiarata soltanto qualora la parte privata non ottemperi, nel termine all'uopo fissato, all'ordine di munirsi di assistenza tecnica, impartito dal Presidente della Commissione Tributaria; costituendo l'assistenza tecnica una condizione di ammissibilità della domanda, detto ordine non può che provenire, con carattere di pregiudizialità, dal giudice di primo grado, e la mancata fissazione del relativo termine si traduce in un vizio attinente alla regolare instaurazione del contraddittorio (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25564 dei 2013; Cass. n. 620/2006, n. 22601/2004, n. 8369/2002).*



## **Comm. Trib. Reg. per la Campania**

### **Sezione I**

#### **Sentenza del 03/11/2016 n. 9516**

##### Intitolazione:

*Processo tributario – Parti del processo.*

##### Massima:

*In caso di morte o di perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale, il processo è interrotto; la morte o la perdita della capacità processuale è dichiarata dal procuratore, che ha il potere di far proseguire la causa fino alla decisione.*

*Diverso, tuttavia, è il caso dell'appello proposto dal difensore dopo la morte del suo rappresentato: pur tenendosi conto del principio di ultrattività del mandato conferito in sede di ricorso introduttivo per ogni stato e grado della causa, si deve, infatti, valutare la notizia del decesso della parte, pur se venuta a conoscenza del giudice aliunde, in quanto tale circostanza non può rilevare ai fini di una illegittima interruzione d'ufficio del processo, ma deve essere considerata ai fini dell'ammissibilità dell'appello proposto dal difensore dopo l'evento mortale. (Nel caso di specie, la morte della parte è intervenuta nel corso del processo di primo grado, per cui questo è stato legittimamente portato a termine, mentre il successivo appello è dichiarato inammissibile per carenza di mandato).*



## **Comm. Trib. Reg. per la Campania**

### **Sezione 32**

#### **Ordinanza del 06/05/2016 n. 943**

##### Intitolazione:

*Processo tributario – Appello – Possibilità di produzione indiscriminata di nuovi documenti – Violazione del diritto di prove nuove in appello ex ar.58 – co.I – D.Lgs.n.546/92.*

##### Massima:

*In regime di appello, l'art.58 D.Lgs.n.546/92 – dopo aver prescritto, al comma 1, pedissequamente al disposto dell'art.345 c.p.c., che non possono essere prodotte nuove prove in appello, salvo che non siano ritenute necessarie ai fini della decisione e che la parte dimostri di non aver potuto fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile – al comma 2 sembra far salva “indiscriminatamente” la possibilità di produzione di “nuovi documenti”.*

*Si è ravvisata, al riguardo, la specialità di tale ultima disposizione normativa – peculiare del diritto tributario in cui non può trovare propriamente ingresso quasi nessun altro mezzo di prova ai sensi dell'art.7 D.Lgs.n.546/92 – rispetto a quella generale di cui all'art.345 c.p.c. e che se n'è costantemente registrata una ferrea, e perfino “burocratica”, interpretazione letterale, donde viene avallata la legittimità della produzione di nuovi documenti in appello pur quando essi siano stati già in possesso della parte, che per sua mera inerzia non li abbia fino ad allora prodotti. Per l'effetto la normativa in esame faculterebbe come “libera ed incondizionata” producibilità documentale, cui non sarebbe d'ostacolo l'omessa o tardiva produzione di quegli stessi documenti in primo grado.*

*In altri termini la perenzione cristallizzatasi davanti alla C.T.P. per mancata produzione di tali documenti o per ipotetica mancata produzione dei medesimi nel termine previsto dall'art.32 nel D.lgs.n.546/92 – termine di natura indubbiamente perentoria proprio perché prescritto come tempo utile ed ultimativo per il compimento di atti del processo, nell'evidente logica pubblicistica del suo svolgimento, donde trae appunto la propria ragion*



*d'essere la comminatoria della decadenza che resterebbe sempre sanabile davanti alla C.T.R., o, nella peggiore delle ipotesi, lo resterebbe nel rispetto del termine dei venti giorni ex art.32 cit. anteriori alla prima udienza in appello.*

*Su tali premesse, non potendo ritenersi consentita una lettura così largheggiante dell'art.58 - co.2 - D.lgs.n.546/92, non si potrebbe sfuggire da questa alternativa: o ritenere costituzionalmente illegittima, senza mezzi termini, la disposizione in esame, o limitarla fortemente e significativamente in sede interpretativa.*

*A tal riguardo per documenti nuovi potrebbero piuttosto intendersi i documenti ulteriori rispetto a quelli già acquisiti, come nel caso in cui sussista la necessità di integrarli o anche di produrli per la prima volta in relazione alla sopravvenienza di argomentazioni fattuali o giuridiche esposte nella sentenza impugnata oppure nel gravame, o ancora, al più, in ogni altro caso in cui non si sia già perento il diritto della parte di versarli nel processo.*

*Si dovrebbe, poi, a tacer d'altro, anche ritenere che il comma 1 dell'art.58 cit. resti sempre abrogato dal suo comma 2, atteso che non sussiste un netto discrimine concettuale fra la categoria giuridica dei mezzi di prova e quella dei documenti, rientrando questi ultimi propriamente nel novero dei primi, quali mezzi di prova costituiti da quelli costituendi e perciò come species dello stesso genus, il tutto non senza ribadire ancora che nel processo tributario i mezzi di prova sono appunto essenzialmente i documenti, attese le minimali indicazioni dell'art.7 D.Lgs.n.546/92 circa gli altri mezzi istruttori consentiti e dovendosi, altresì, ricordare che neppure la CTU può considerarsi tecnicamente un mezzo di prova.*

*Non si ravvisa, quindi, manifesta infondatezza della questione di costituzionalità con riferimento alla contrarietà della normativa d che trattasi rispetto agli artt.3 e 24 Cost., essendo innegabile il dato della disparità di trattamento delle parti, con intollerabile sbilanciamento a favore di quella facultata a produrre per la prima volta in appello documenti già in suo possesso nel grado anteriore e in danno della controparte, costretta comunque a vedere limitata e compromessa la sua difesa per effetto dell'indubbia sottrazione di un grado di giudizio alla sua posizione processuale.*



*Commissione Tributaria Regionale della Campania*  
*Ufficio del Massimario*

*Discende, altresì, quasi a mò di corollario, la non manifesta infondatezza della stessa questione di costituzionalità rispetto all'art.117 – co.1 – Cost. e, per esso, rispetto ai vincoli derivanti, a tacer d'altro, dall'art.6 CEDU, che sancisce il diritto ad un processo equo.*





## **Comm. Trib. Reg. per la Campania**

### **Sezione 32**

#### **Ordinanza del 06/05/2016 n. 9516**

##### Intitolazione:

*Processo tributario – Contraddittorio endoprocedimentale – Limitazione delle garanzie previste dall’art. 12 comma 7 Legge 212/2000 ai soli accertamenti eseguiti presso il contribuente – Dubbi di legittimità costituzionale della normativa di esclusione di dette garanzie in caso di altra specie di accertamento, tra cui la “verifica a tavolino” – Sussistenza di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.*

##### Massima:

*La previsione delle garanzie di carattere procedimentale dettate dall’art. 12, comma 7 Legge 212/2000 in favore del contribuente, limitatamente agli accertamenti eseguiti dove egli eserciti l’attività imprenditoriale o professionale e non anche in relazione ad accertamenti conseguenti ad ogni altra verifica fiscale, effettuata presso la sede dell’ufficio, in base a notizie acquisite “a tavolino”, suscita rilevanti e fondati dubbi di legittimità costituzionale. Infatti non appare legittimo che il diritto nazionale, a differenza del diritto dell’Unione Europea, non fissi in materia tributaria un generalizzato e cogente obbligo di rispetto dei predetti principi che regolano il contraddittorio endoprocedimentale. Pertanto, per evidente contrasto con l’art. 117 della Costituzione e con i criteri di razionalità ed uniformità logico giuridica di diritto interno e comunitario, va prospettata, “ex officio judicis”, la declaratoria di illegittimità delle norme che non prevedano espressamente detto contraddittorio.*



## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione 7**

#### **Sentenza del 31/03/2016 n. 343**

##### Intitolazione:

*Catasto - Accertamento catastale - Rettifica della rendita catastale proposta dal contribuente con procedura Docfa - Destinazione ordinaria ai fini della variazione - Prevalenza - Sussiste - Verifica sul posto - Non necessita.*

##### Massima:

*Ai fini del classamento catastale, si tiene conto della destinazione ordinaria dell'immobile e non di quella occasionale, per di più dipendente dalla semplice volontà del titolare, in assenza di opere che siano strutturalmente incompatibili con la originaria destinazione. Non è obbligatorio il preventivo sopralluogo ai fini della variazione.*



## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione I**

#### **Sentenza del 14/04/2016 n. 449**

##### Intitolazione:

*Catasto – Avviso di accertamento – Estimi catastali – Atto di attribuzione di rendita – Atto di opposizione di riserva.*

##### Massima:

*In tema di attribuzione di rendita catastale, di opposizione di riserva, la Ctp ha ritenuto non accoglibile le prospettazioni sostenute dalla società ricorrente che non contesta alcun vizio al provvedimento impugnato, ma si lamenta dell'errore della rendita catastale da essa stessa attribuito. Essa ricorrente sostiene che, trattandosi di atto emendabile, per le motivazioni addotte, sia della rendita che della categoria, possa vedere annullato.*

*I primi giudici, pertanto hanno ritenuto il ricorso non accoglibile appunto perché il provvedimento impugnato non contiene alcuna modifica o rettifica alla proposta Docfa prodotta dalla stessa ricorrente. La Ctp, inoltre, esclude l'impugnabilità di tale atto perché la volontà dell'Amministrazione non è stata manifestata in forma tipizzata mediante l'adozione di apposito accertamento di rettifica, come impropriamente assunto nel ricorso.*

*L'eventuale decisione sull'avanzata domanda di annullamento, diversamente, renderebbe ammissibile l'azione di accertamento negativo puro, che, come è noto, è improponibile nel giudizio tributario.*



## **Comm. Trib. Reg. per la Campania**

### **Sezione 8**

**Sentenza del 29/03/2016 n. 3017**

Intitolazione:

*Catasto – Accertamento catastale – Rettifica della rendita catastale – Motivazione – Necessita.*

Massima:

*La revisione delle rendite catastali, in mancanza di variazioni edilizie, è regolata dall'art. 3 comma 58 della Legge 662/96 e, ricorredone i presupposti, dall'art. 1 comma 335 della Legge 331/04 e, proprio per l'assenza di variazioni edilizie, non richiede la previa visita sopralluogo dell'Ufficio e non è condizionata ad alcun contraddittorio endoprocedimentale.*

*La motivazione dell'accertamento catastale è da ritenersi sufficiente ove enunci il criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore, delimitando in tal modo l'ambito delle ragioni adducibili all'Ufficio, il quale, nella fase contenziosa, per assumere il ruolo di attore in senso sostanziale, con conseguente assunzione dell'onere della prova, deve fornire gli elementi di fatto giustificativi della propria pretesa, ossia della effettiva sussistenza di tali elementi.*



## **Comm. Trib. Prov. Napoli**

### **Sezione 20**

#### **Sentenza del 25/03/2016 n. 5620**

##### Intitolazione:

*Tardivo versamento del tributo – Causa di forza maggiore – Onere della prova in capo al contribuente.*

##### Massima:

*Esiste una presunzione “iuris tantum” di colpa che opera nella commissione delle sanzioni per violazione di norma tributarie e, di conseguenza, l’Amministrazione non ha l’onere di provare la colpevolezza del contribuente.*

*Di converso, incombe sul contribuente l’onere di provare l’assenza di colpa o la sussistenza delle cause di non punibilità al fine di escludere le sanzioni.*

*Resta, quindi, la possibilità di chiedere al giudice tributario la disapplicazione della sanzione rrogata.*

*Nell’ipotesi di un tardivo pagamento del tributo può essere riconosciuta la causa di forza maggiore prevista dal comma 5 dell’art. 6 del D.lgs. 472/1997, quindi la non punibilità, se la violazione è dipesa da documentata mancanza di liquidità dell’azienda conseguita ad una serie concomitante di circostanze, eventi e contingenze eccezionali, imprevedibili ed in parte imprevedibili, comunque non riconducibili direttamente al contribuente ma determinanti nei riguardi dello stesso una situazione di criticità finanziaria.*



## **Comm. Trib. Prov. Avellino**

### **Sezione 2**

#### **Sentenza del 11/07/2016 n. 1270**

##### Intitolazione:

*Accertamento, liquidazione e controlli – Sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte del capo dell'ufficio – Delega ad altro impiegato della carriera direttiva – Esclusività – Contestazioni da parte del contribuente – Onere della prova da parte dell'ufficio – Sussistenza.*

##### Massima:

*La puntuale prescrizione della sottoscrizione degli accertamenti dell'ufficio da parte del capo dell'ufficio stesso o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, prevista dall'art. 42 del DPR 600/73, comporta la nullità dell'atto che sia stato sottoscritto da persona che non risulti all'uopo delegata o che non sia soggetto appartenente alla carriera direttiva.*

*Qualora il sottoscrittore dell'accertamento agisca nelle asserite qualità ed il contribuente ne neghi e contesti la sussistenza è onere dell'accertatore dare concreta prova della sua legittimazione e della qualità e poteri che afferma possedere.*



**Comm. Trib. Prov. Benevento**

**Sezione 3**

**Sentenza del 13/01/2016 n. 27**

Intitolazione:

*Accertamento – Avviso di accertamento – Recupero a tassazione – Costi derivanti da acquisto immobile – Utilizzazione – Necessità.*

Massima:

*In tema di accertamento delle imposte sul reddito, l'acquisto di un immobile in corso di costruzione può essere considerato bene strumentale, con conseguente detraibilità del costo di acquisto, allorché l'impresa provi che il bene è stato comunque utilizzato ed è entrato nel ciclo produttivo dell'azienda.*



## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione I**

**Sentenza del 03/02/2016 n. 161**

Intitolazione:

*Accertamento, liquidazione e controllo – Attività.*

Massima:

*In materia di “società non operative” (definizione che attiene solo ed esclusivamente al diritto tributario) è evidente la diversa considerazione legislativa tra il diritto privato, come delineato al titolo V del libro V del codice civile ed il diritto tributario. Qui il legislatore fissa, al fine di disincentivare fenomeni elusivi ed evasivi, sia i criteri soggettivi ed oggettivi per la individuazione delle società non operative, sia le modalità di determinazione del reddito imponibile minimo.*





## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione 3**

#### **Sentenza del 29/03/2016 n. 325**

##### Intitolazione:

*Accertamento, liquidazione e controllo – Motivazione degli atti – Rimando al processo verbale di constatazione – Sufficienza.*

##### Massima:

*L'avviso di accertamento è adeguatamente motivato nella misura in cui fa riferimento ad un Pvc completo ed esaustivo rispetto alle attività contestate alla società (derivanti da cessioni intra comunitarie nei confronti di società estere, società le quali a seguito di opportuni riscontri, erano risultate non operative, con conseguente impossibilità nella conferma della effettività delle operazioni effettuate).*

*Nel caso in cui l'atto impositivo sia motivato con riferimento a un Pvc, la menzione integrale – in esso riportata – delle attività investigative svolte, con l'indicazione analitica delle contestazioni rilevate, costituisce di per sé una corretta motivazione dell'avviso di accertamento, dal quale si comprende in maniera esauriente, l'origine della pretesa fiscale.*



## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione 3**

#### **Sentenza del 29/03/2016 n. 326**

##### Intitolazione:

*Accertamento – Avviso di accertamento – Notificazione per irreperibilità – Irreperibilità relativa – Inosservanza dei requisiti – Inesistenza – Presa in carico dell’Agente della riscossione – Autonoma impugnabilità – Insussistenza – Impugnabilità derivata – Ammissibilità.*

##### Massima:

*Il disposto dell’art. 60 del D.P.R. 600/73 disciplina la notifica solo in ipotesi di irreperibilità assoluta; in caso di irreperibilità relativa – che si ha sul presupposto della momentanea assenza dal luogo di residenza – si devono adempiere le prescrizioni sancite dall’art. 140 c.p.c. (deposito della copia nella casa comunale, affissione dell’avviso di deposito ed invio della raccomandata), essenziali per la costituzione della fattispecie notificatoria, sicché la loro mancanza non può considerarsi un semplice vizio ad estrinseco, con mera efficacia invalidante del processo notificatorio e come tale suscettibile di sanatoria, ma si risolve nella mancanza di un elemento essenziale di esso ed esclude in radice che la notificazione possa ritenersi eseguita, neppure in forma viziata.*

*Il D.L. 2 marzo 2012 n. 16, a parziale modificazione del D.L. n. 78 del 2010 prevede che l’agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all’indirizzo presso il quale è stato notificato l’avviso di accertamento, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione. Dal tenore di tale norma viene in evidenza la natura informativa della raccomandata, spedita in maniera semplice, confermando la mancanza di qualsiasi funzione di provvedimento della stessa, ma di semplice manifestazione notificatoria, con la conseguenza che non è autonomamente impugnabile.*



*Commissione Tributaria Regionale della Campania*  
*Ufficio del Massimario*

*Laddove l'impugnativa della comunicazione abbia per oggetto la omessa o viziata notifica dell'atto impositivo, cioè del titolo esecutivo sottostante, compete al contribuente la possibilità della impugnazione, deducendo il vizio di notificazione.*



## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione 7**

#### **Sentenza del 30/03/2016 n. 330**

##### Intitolazione:

*Accertamento – Avviso di accertamento - Accertamento induttivo ad una S.a.s. - L'art. 39 comma 2 lett. d) bis del Dpr 600/73, legittima l'accertamento basato su presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) della citata norma, prescindendo dalle risultanze di bilancio e delle scritture contabili.*

##### Massima:

*Per consolidata giurisprudenza, l'Amministrazione Finanziaria, in virtù della espressa previsione contenuta nell'art. 39, comma 2, lett. d) bis del Dpr 600/73, è legittimata a determinare il reddito di impresa sulla base dei dati e delle notizie, comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte, dalle risultanze di bilancio e dalle scritture contabili e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lett. d) del precedente comma, ossia gravità, precisione e concordanza.*

*Il comportamento omissivo del contribuente, nella mancata annotazione di fatti gestionali, rappresenta di per sé una circostanza tale da rendere qualificata la presunzione di attività non dichiarate e, di conseguenza, di ritenere legittimo l'accertamento induttivo emesso dall'Ufficio con il conseguente ribaltamento dell'onere di fornire la prova contraria.*

*L'Amministrazione finanziaria, nel caso di specie, ha ritenuto la inattendibilità della contabilità evidenziando ed indicando analiticamente, una serie di operazioni commerciali che non risultavano trasfuse, quanto ai ricavi conseguiti, nella dichiarazione della società.*



## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione 7**

#### **Sentenza del 04/04/2016 n. 357**

##### Intitolazione:

*Accertamento – Avviso di accertamento per omessa presentazione della dichiarazione – Verifica fiscale con predisposizione di processo verbale – Determinazione del reddito e recupero Iva in difformità dei dati accertati in sede di verifica – Non opera – Quantificazione del reddito sulla base dei ricavi e costi risultanti dal processo verbale e riconoscimento della detrazione Iva sui costi – Sussiste.*

##### Massima:

*Il reddito d'impresa va determinato tenendo conto dei ricavi e dei costi accertati in sede di verifica da parte della Guardia di Finanza giusta il Pvc richiamato nell'avviso di accertamento e l'Iva sui costi va riconosciuto.*



## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione 2**

#### **Sentenza del 08/06/2016 n. 636**

##### Intitolazione:

*Accertamento – Avviso di accertamento – Utili extra-bilancio – Presunzione distribuzione utili extra-bilancio ai soci di società a ristretta base societaria.*

##### Massima:

*Nelle società di capitali a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio accertati in ragione delle quote di partecipazione agli utili sociali, tenuto conto della “complicità” che normalmente avvince un gruppo così composto, restando salva la facoltà del contribuente di provare che i maggiori ricavi non sono stati oggetto di distribuzione, per essere stati invece accantonati dalla società, ovvero reinvestiti.*



## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione 7**

#### **Sentenza del 08/06/2016 n. 645**

##### Intitolazione:

*Accertamento – Avviso di accertamento – Inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni – Scadenza termine decadenziale - Insufficienza.*

##### Massima:

*L'art. 12 comma 7 dello Statuto del contribuente, deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale.*

*Le ragioni di urgenza devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell'imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa.*

##### Intitolazione:

*Accertamento – Avviso di accertamento – Nullità – Sussiste.*

##### Massima:

*L'avviso di accertamento emesso a seguito di Pvc della GdF e notificato in violazione dell'art. 12, comma 7 dello Statuto del contribuente è nullo, in mancanza di specifiche ragioni di urgenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'ufficio, e devono consistere in elementi di fatto, che esulano dalla sfera dell'Ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità.*



## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione I**

#### **Sentenza del 09/06/2016 n. 651**

##### Intitolazione:

*Accertamento – Avviso di accertamento – Società di comodo – Deroga per società con partecipazioni – Sussiste.*

##### Massima:

*Ai sensi del provvedimento n. 23681 del 14/02/2008 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate non possono essere considerate società di comodo, in deroga all’art. 30 della Legge n. 724/94, le società che detengono partecipazioni in: 1) società considerate non di comodo ai sensi dell’art. 30 della Legge n. 724 del 1994; 2) società escluse dall’applicazione della disciplina di cui al citato articolo 30 anche in conseguenza di accoglimento dell’istanza di disapplicazione; 3) società collegate residenti all’estero cui si applica il regime dell’articolo 168 del Tuir.*





## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione I**

#### **Sentenza del 14/06/206 n. 663**

##### Intitolazione:

*Accertamento – Avviso di accertamento – Notifica a persona familiare del contribuente – Legittimità – Sussiste – Termine di notifica di avviso di accertamento per omessa dichiarazione – 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.*

##### Massima:

*In caso di notificazione postale diretta, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia del destinatario, il rapporto di convivenza, ancorché non esplicitato nell'avviso di accertamento può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario e abbia preso in consegna l'atto da notificare. La riferita presunzione può essere superata soltanto dalla prova, posta a carico del destinatario della notifica, dell'assoluta estraneità della persona, che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento, alla propria sfera personale o familiare.*

*In assenza di dichiarazione, l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentato.*



## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione 2**

#### **Sentenza del 21/06/2016 n. 707**

##### Intitolazione:

*Accertamento, liquidazione e controllo – Accertamenti effettuati presso terzi – Obbligo di contraddittorio – Non sussiste – Obbligo di motivazione – Necessità anche nel caso in cui il ricorrente si sia difeso e non abbia dimostrato la sussistenza di un pregiudizio al diritto di difesa – Non sussiste – Società di capitali a ristretta base azionaria – Presunzione semplice di distribuzione di utili extracontabili ai soci – Sussiste.*

##### Massima:

*L'uso di elementi acquisiti nell'ambito di procedure riguardanti altri soggetti non viola disposizioni che regolano l'accertamento o il principio del contraddittorio, né il riparto dell'onere probatorio atteso che sia il Dpr 600/1973 all'art. 39 che il Dpr 633/1972 all'art. 54, comma 2 dispongono che gli Uffici possono procedere alla rettifica sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti tratte da atti e documenti in loro possesso, anche quando si tratti di verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti.*

*Il difetto di motivazione non può condurre all'astratta dichiarazione di nullità dell'atto impositivo allorché lo stesso sia stato impugnato dal contribuente che, da un lato abbia dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione contestandoli puntualmente e, dall'altro, non abbia provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa.*

*Nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria ovvero a base familiare, pur non sussistendo, a differenza di una società di persone, una presunzione legale di distribuzione degli utili ai soci, non può considerarsi illogica, tenuto conto della "complicità" che normalmente avvince un gruppo così composto, la presunzione di distribuzioni degli utili extracontabili ai soci (Cassazione n. 10982/2007), per cui ne deriva il principio che gli utili*



*Commissione Tributaria Regionale della Campania  
Ufficio del Massimario*

*extrabilancio della società di capitali a ristretta base azionaria o a base familiare si presumono distribuiti ai soci, salva la loro prova contraria.*

*La presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci.*



## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione 3**

#### **Sentenza del 24/06/2016 n. 710**

##### Intitolazione:

*Accertamento, liquidazione e controllo – Avviso di accertamento – Obbligo di previo contraddittorio – Non sussiste.*

##### Massima:

*In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd "a tavolino".*

*Le norme relative all'accertamento delle imposte sui redditi e sull'Iva che prevedono la mera facoltà di instaurare un preventivo contraddittorio con il contribuente prima dell'emissione dell'avviso di accertamento prevalgono sul principio del contraddittorio sancito dallo statuto del contribuente in quanto "lex generalis non derogat priori speciali".*

*Lo stesso art. 13, comma 2 legge 241/1990 (legge sul procedimento amministrativo) esclude, quanto ai procedimenti tributari, l'applicazione del contraddittorio endoprocedimentale.*



## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione 3**

#### **Sentenza del 18/08/2016 n. 814**

##### Intitolazione:

*Accertamento – Imposte sul reddito – Estinzione di società di persone – Reddito di partecipazione dei soci – Perdita della capacità processuale della società – Legittimazione attiva dei soci.*

##### Massima:

*Alla cancellazione delle società di persone dal Registro delle Imprese, ai sensi e per gli effetti dell'art.2945, comma 2 c.c., con estinzione della stessa prima della notifica dell'avviso di accertamento, consegue la perdita della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione attiva del legale rappresentante della stessa.*

*Può, però, ritenersi che i soci, con riguardo agli effetti che l'accertamento emesso in danno della società produce sulla loro posizione, quali soci illimitatamente responsabili, rimangono legittimati ad impugnare l'avviso; per quanto riguarda, invece, la loro posizione di destinatari, come tali, anche di specifici avvisi oltre che di quello emesso contro la società, l'avvenuta estinzione dell'organismo societario non priva i soci stessi della responsabilità per i debiti sociali, trattandosi di società in nome collettivo.*

*Non è possibile ipotizzare che, una volta ritenuto inefficace l'avviso nei confronti della società, perché estinta, venga meno pure quello emesso nei confronti dei soci: la responsabilità di questi ultimi, astrattamente parlando, deriva, infatti, dalla qualità rivestita, a suo tempo, nella società e non dal fatto che il procedimento tributario si sia aperto prima o dopo l'estinzione dell'organismo sociale.*



## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione I**

#### **Sentenza del 19/09/2016 n. 835**

##### Intitolazione:

*Accertamento - Accertamento analitico-induttivo - Mancanza del contraddittorio preventivo - Carezza di motivazione.*

##### Massima:

*In tema di obbligatorietà del contraddittorio preventivo nell'accertamento di imposte, ogni enfaticizzazione dell'orientamento espresso dalla Corte di giustizia europea sul caso Sapropè, non può che fare i conti con le precisazioni contenute nelle successive decisioni sul caso Sabou e soprattutto sul caso Kamino.*

*Quest'ultima recente pronuncia, infatti, dà copertura comunitaria al principio giuspubblicistico di strumentalità delle forme e chiarisce che <<il giudice nazionale, avendo l'obbligo di garantire la piena efficacia del diritto dell'Unione, può, nel valutare le conseguenze di una violazione del diritto della difesa, in particolare del diritto di essere sentiti, tener conto della circostanza che una siffatta valutazione determina l'annullamento della decisione adottata al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso>>.*

*Nel caso di specie, non è stata fornita la prova che, in caso di instaurazione del contraddittorio, l'esito del procedimento sarebbe stato diverso; neppure appaiono sussistenti i denunciati vizi di motivazione, avendo l'Ufficio individuato e motivato l'esistenza dei presupposti posti a base dell'accertamento e rilevati da <<numerose, gravi e ripetute irregolarità>>.*



## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione 3**

#### **Sentenza del 18/10/2016 n. 922**

##### Intitolazione:

*Accertamento – Avviso di accertamento ritenuto legittimo anche se la norma tributaria applicata è generica.*

##### Massima:

*Non sussiste alcuna invalidazione dell'avviso di accertamento, sebbene il medesimo si radichi su di una norma tributaria non specificamente indicata.*

##### *Osservazioni in commento*

*L'omessa specifica indicazione della norma tributaria, da cui scaturisce l'azione accertatrice, non può costituire un vizio di invalidità dell'avviso, in quanto tale violazione non è un requisito essenziale per la conoscibilità dei presupposti di fatto e di diritto ai fini del recupero a tassazione delle maggiori imposte.*

*Ciò, si può palesemente riscontrare nelle disposizioni, contemplate rispettivamente – per quanto sia attinente alla natura del tributo – nell'art. 56 Dpr 633/1972 (testo vigente ratione temporis) e nell'art. 42, secondo comma, del Dpr 600/73.*

*Invero, il secondo comma del surriferito art. 56 statuisce il principio secondo cui “negli avvisi relativi alle rettifiche di cui all'art. 54 devono essere indicati specificamente, a pena di nullità, gli errori, le omissioni e le false o inesatte indicazioni su cui è fondata la rettifica e i relativi elementi probatori. Per le omissioni e le inesattezze desunte in via presuntiva devono essere indicati i fatti certi che danno fondamento alla presunzione”.*

*Il comma terzo, invece, testualmente recita: “negli avvisi relativi agli accertamenti induttivi devono essere indicati, a pena di nullità, l'imponibile determinato dall'Ufficio, l'aliquota o le aliquote e le detrazioni applicate e le ragioni per cui sono state ritenute applicabili le disposizioni del primo e del secondo comma art. 55”, mentre il quinto comma osserva quanto segue: “la motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le*



*ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma”.*

*In riferimento al prefato art. 42, il secondo comma statuisce che “l'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.*

*Dalle predette disposizioni emerge, infatti, che l'atto impositivo deve contenere determinati requisiti motivazionali, senza dover espressamente enunciare la norma di riferimento ovvero il metodo applicato.*

*Ne discende che l'errore sul “nomen juris” del metodo di accertamento non determina un'automatica invalidità dell'atto impositivo; circostanza fattuale e di diritto, invece, ravvisabile soltanto nel caso in cui sussistano, in concreto, omissioni dei suindicati presupposti normativi, contemplati nei prefati articoli ovvero nell'impiego di criteri accertativi dell'imponibile sulla base di elementi indiziari non dotati dei requisiti previsti dall'art. 2729 c.c..*

*Nello specifico, va sottolineato che il criterio discrezionale tra l'accertamento condotto con metodo cd. “analitico-extracontabile” (art. 39 comma 1, lett. d) Dpr 600/73 in materia di*





*Commissione Tributaria Regionale della Campania  
Ufficio del Massimario*

*imposte dirette; art. 54, comma 2, ultima parte Dpr 633/72 in materia di Iva) e l'accertamento condotto con metodo "induttivo puro" (art. 39 comma 2, lett. d) Dpr 600/73 in materia di imposte dirette; art. 55, comma 2, n. 3) Dpr 633/72) va ricercato rispettivamente nella "parziale" ovvero "assoluta" inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili.*

*Nel primo caso la "incompletezza, falsità ed inesattezza" degli elementi indicati non consente di prescindere dalle scritture contabili e l'Ufficio accertatore è legittimato a "completare" le lacune riscontrate, in sede di esame dei componenti positivi di reddito non dichiarati ovvero dell'inesistenza di componenti negativi dichiarati, utilizzando anche presunzioni semplici (praesumptio hominis) che debbono rispondere ai requisiti previsti dall'art. 2729 c.c..*

*Nel secondo caso, invece, se le omissioni o le false od inesatte indicazioni, ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili dovessero risultare talmente gravi, numerose e ripetute tanto da inficiarne l'attendibilità, l'Amministrazione finanziaria può prescindere in tutto od in parte dalle risultanze di bilancio e delle scritture contabili, ex art. 39, comma 2 Dpr 600/73 ed è, pertanto, legittimata a determinare l'imponibile, avvalendosi di elementi meramente indiziari anche se non idonei ad assurgere a prova presuntiva ex art. 2727 e 2729 c.c..*

*Alla luce di quanto sin qui argomentato, nessuna invalidazione dell'atto amministrativo si può eccepire, in costanza di genericità della norma tributaria su cui si radica l'azione accertatrice (Cass. Sez. V n. 4851/2015; Cass. Sez. Tributaria n. 16838/2014).*



## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione 4**

#### **Sentenza del 28/11/2016 n. 1070**

##### Intitolazione:

*Accertamento - Ente non commerciale perde tale qualifica se svolge prevalente attività commerciale nel periodo d'imposta.*

##### Massima:

*La qualifica di Ente non commerciale è perduta, a norma dell'art. 149 Tuir, se si esercita prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta.*

##### *Osservazioni in commento.*

*La qualifica di Ente non Commerciale deve essere mantenuta durante tutta l'esistenza dell'Ente.*

*Oltre quanto statuito dalle norme civilistiche, gli Enti non Commerciali devono osservare anche la disciplina fiscale che all'art. 149, comma 1 del Tuir così recita: "indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale, qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta".*

*L'art. 73 comma 1, letera c) Dpr 917/1986 individua gli Enti non Commerciali come quelli pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo principale l'esercizio di attività commerciali.*

*Innovazioni sostanziali alla disciplina dei prefati Enti, oltre a quella afferente alle Onlus, sono state apportate dal D. lgs. Del 4/1271997 n. 460, così come è stato esplicitato dalla Circolare Ministeriale del 12 maggio 1998 n. 124/E, che ha ben evidenziato il carattere distintivo, costituito dal fatto di non avere come oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un'attività di natura commerciale ai sensi dell'art. 55 Dpr 917/1986.*

*Invero, alla luce delle osservazioni del Ministero, si può rammentare, in particolare, il D. lgs. 460/1997 che ha introdotto per l'individuazione del soggetto, come Enc, il riferimento*



*all'oggetto esclusivo o principale dell'attività, che consente il raggiungimento degli scopi primari istituzionali, tipicizzando l'Ente non Commerciale.*

*Ne discende che la qualifica di Enc si perde, a norma dell'art. 149 del Tuir, se viene esercitata prevalentemente attività commerciale, per un intero periodo d'imposta.*

*A tal fine, si tiene conto:*

- Della prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale;*
- Della prevalenza dei ricavi derivanti dalla predetta attività;*
- Della prevalenza dei redditi derivanti dall'attività commerciale rispetto a quelli "istituzionali" (con esclusione dei contributi per attività con finalità sociale in regime di convenzione o accreditamento);*
- Della prevalenza delle componenti negative "commerciali" rispetto alle rimanenti spese.*

*Nello specifico, va sottolineato, però, che tali elementi non fanno di per sé perdere la qualifica di Enc, ma devono essere valutati in concorso con altri significativi, ivi comprese le complessive caratteristiche dell'Ente.*

*In ogni caso, per effetto dell'attività commerciale prevalente, l'ente perde la qualifica fin dall'inizio del periodo d'imposta.*

*Tale circostanza fattuale e di diritto genera effetti retroattivi, sia ai fini Iva che a quelli delle Imposte sui redditi, con decorrenza dal periodo d'imposta, in cui vengono meno le condizioni che consentano di beneficiare delle agevolazioni.*

*Ciò, comporta l'obbligo di iscrizione di tutti i beni del patrimonio dell'ente nell'inventario, ex art. 15 Dpr 600/73, nonché tutti gli adempimenti contabili, previsti per gli enti commerciali, per evitare la ricostruzione del reddito sulla base di elementi presuntivi, nonché l'applicazione delle sanzioni per la violazione delle norme sulla tenuta della contabilità.*

*L'incombenze devono essere evase entro sessanta giorni dall'inizio del periodo d'imposta, in cui ha effetto il mutamento di qualifica, secondo i criteri, riportati nel Dpr 689 del 23*



*Commissione Tributaria Regionale della Campania  
Ufficio del Massimario*

*dicembre 1974 e la variazione ha effetto retroattivo dall'inizio del periodo d'imposta, in cui essa si è determinata.*

*Le surriferite disposizioni non sono applicabili agli Enti Ecclesiastici, riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ex art. 149, commq 4 Tuir e, pertanto, essi non soggiacciono alle descritte ipotesi di decadenza.*



## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione 4**

#### **Sentenza del 14/12/2016 n. 1137**

##### Intitolazione:

*Accertamento imposte sul reddito – Accertamento induttivo – Presupposto – Obbligo del contraddittorio endoprocedimentale.*

##### Massima:

*In tema di accertamento induttivo, emesso dall’Agenzia delle Entrate. ai sensi dell’art.39 – comma 2 Dpr n.600/73, se ne ritiene la legittimità a seguito della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e della documentazione contabile obbligatoria. Ne deriva che, svolgendosi l’accertamento attraverso un ragionamento logico-induttivo, deve considerarsi valido il principio che la determinazione del reddito d’impresa possa trovare fondamento nella correttezza del ragionamento logico-induttivo effettuato dall’Ufficio sulla base degli elementi venuti a conoscenza.*

*Le disposizioni dell’art.12, comma 7 L. n.212/2000 non sono fonte di un obbligo generalizzato del contraddittorio endoprocedimentale a carico dell’Amministrazione finanziaria, soprattutto in presenza di Pvc regolarmente notificato e avverso il quale il contribuente non abbia ritenuto necessario esercitare di presentare osservazioni e documenti.*



## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione 2**

#### **Sentenza del 20/12/2016 n. 1204**

Intitolazione:

*Accertamento, liquidazione e controlli – Attività.*

Massima:

*La normativa interna, di rango sia primario che costituzionale e quella europea, impongono, anche nel campo tributario l'istituzione del contraddittorio, previamente all'emanazione di atti lesivi della sfera giuridica dei cittadini. Va dunque ribadito il principio del necessario contraddittorio endoprocedimentale attraverso la redazione di apposito Pvc (mancante nella fattispecie in esame), segnatamente nei casi in cui il contribuente subisca una verifica con accesso presso la propria sede e/o in materia di imposte cd armonizzate con la normativa europea e comunitaria.*



## **Comm. Trib. Prov. Caserta**

### **Sezione 2**

#### **Sentenza del 01/02/2016 n. 768**

##### Intitolazione:

*Accertamento, liquidazione e controlli – Attività.*

##### Massima:

*In materia di termine di cui alla Legge 212 del 2000 art. 12, l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. La prospettata natura delittuosa dei rilievi riportati nel Pvc non può costituire ragione d'urgenza tale da giustificare l'inosservanza del detto termine, atteso che l'ordinamento appresta specifici strumenti cautelari in caso di ricorrenza di reati e, comunque, nel caso dei reati indicati nel D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 è possibile ricorrere al raddoppio del termine di cui all'art. 37 e da 24 a 36 del D.L. 233 del 2006 che ha introdotto il terzo comma dell'art. 43 del Dpr 600 del 1973 e dell'art. 57 del Dpr 633 del 1972.*



## **Comm. Trib. Reg. per la Campania**

### **Sezione 3**

#### **Sentenza del 21/03/2016 n. 2688**

##### Intitolazione:

*Accertamento – Avviso di accertamento – Contribuzione alla Stazione sperimentale –  
Natura tributaria – Sussiste.*

##### Massima:

*Ai sensi dell'art. 23 R.D. n. 2523 del 31 ottobre 1923 e dell'art. 7 del D.L. n. 78 del 2010 tutte le aziende che producono alimenti conservati sono obbligati a versare alla Stazione sperimentale il contributo in proporzione alle retribuzioni lorde corrisposte, onde possiede tutti i caratteri propri delle entrate tributarie. La concreta determinazione del contributo richiede uno specifico avviso di accertamento.*





## **Comm. Trib. Reg. per la Campania**

### **Sezione 31**

#### **Sentenza del 13/06/2016 n. 5533**

##### Intitolazione:

*Accertamento - Imposte sul reddito – Accertamento integrativo – Sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi – Valutazione - Condizioni.*

##### Massima:

*In tema di esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dall'art.43 Dpr n.600/73 e dall'art.57 Dpr n.633/72, la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, in epoca successiva al precedente accertamento conclusosi con l'adesione della contribuente, deve essere specificamente indicata, anche con documentazione a conferma di quanto unicamente asserito, allo scopo di consentire un controllo sulla effettiva "posteriorità" dei fatti che hanno permesso all'Amministrazione finanziaria di acquisire i "nuovi elementi", idonei a giustificare la diversa pretesa fiscale.*

*Pur stante, sul piano generale ed astratto, la possibilità di emettere nuovo avviso di accertamento, tuttavia, in mancanza di indicazione ovvero di effettiva dimostrazione dell'esistenza di tali "nuovi elementi", deve oggettivamente escludersi tale possibilità.*

*E' da escludersi, quindi, la rivalutazione dei medesimi elementi, già oggetto di valutazione da parte di altro organo e/o ufficio, non potendo gli accertamenti integrativi essere fondati sugli stessi elementi di fatto del precedente accertamento, e il requisito di novità degli stessi non ricorre quando si tratti di diversa o più approfondita valutazione del materiale probatorio già acquisito dall'Ufficio.*



## **Comm. Trib. Reg. per la Campania**

### **Sezione 48**

#### **Sentenza del 07/10/2016 n. 8690**

##### Intitolazione:

*Accertamento – Avviso di accertamento – Ricorso all'accertamento analitico-induttivo per antieconomicità dell'attività di impresa e per erronea deduzione di un costo – Illegittimità – Sussiste.*

##### Massima:

*La rettifica induttiva, ai sensi dell'art. 39 comma 1 lett. d) del DPR 600/1973, si può effettuare solo in presenza dei presupposti, vincolanti e tassativi, previsti dal citato articolo. Ebbene, la perdita dichiarata e l'erronea deduzione di un costo, senza l'ispezione delle scritture contabili e relativo rilievo di inattendibilità delle stesse, non possono legittimare la rideterminazione del reddito da parte dell'Ufficio.*



## **Comm. Trib. Reg. per la Campania**

### **Sezione 34**

#### **Sentenza del 24/II/2016 n. 10538**

##### Intitolazione:

*Accertamento – Avviso di accertamento – Inammissibilità dell'avversa costituzione in giudizio da parte dell'Ufficio, essendo il relativo atto sottoscritto da persona allo scopo delegata dal direttore provinciale, ma non essendoci prova della delega – Mancata preventiva instaurazione del contraddittorio.*

##### Massima:

*La Ctr ha ritenuto inammissibile l'appello, proposto dall'Agenzia delle Entrate, essendo lo stesso sottoscritto dal Capo Team Assistenza Legale e dal Capo Ufficio Legale su delega del Direttore Provinciale senza che fosse allegata la delega.*

*L'Agenzia delle Entrate non ha fornito prova della propria legittimazione ad agire, non avendo dimostrato che i sottoscrittori dell'atto di appello, fossero muniti di delega ad hoc; l'ufficio – a fronte della specifica contestazione sollevata – avrebbe dovuto dimostrare per tabulas l'esistenza e la validità della delega, solo richiamata in calce all'atto di impugnazione; tale onere doveva essere assolto dalla parte, non essendo il giudice tributario tenuto ad acquisire esibizione di documenti in possesso della parte. Ciò implica l'inammissibilità dell'appello.*

*Quanto alla mancata preventiva instaurazione del contraddittorio, riguardo all'accertamento ai fini Irpef ed Irap non sussisteva in capo all'Amministrazione un obbligo di preventivo contraddittorio endoprocedimentale, essendo i relativi tributi assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale; viceversa, quanto all'accertamento ai fini Iva (oggetto della diretta applicazione del diritto dell'Unione Europea), lo stesso appare illegittimo non avendo l'Ufficio instaurato il preventivo contraddittorio ed avendo la contribuente espresso adeguatamente nella propria impugnazione le ragioni che avrebbero potuto far valere in sede di procedimento amministrativo.*



## **Comm. Trib. Reg. per la Campania**

### **Sezione 29**

#### **Sentenza del 06/12/2016 n. 11015**

##### Intitolazione:

*Accertamento - Raddoppio dei termini applicabili al socio in presenza dei presupposti per l'attivazione dell'azione penale risultanti dall'accertamento definitivo della società.*

##### Massima:

*L'art. 41 Dpr 600/73 prevede che il coinvolgimento del contribuente nell'accertamento fiscale che ha interessato la società, sia fondato esclusivamente sulla presunzione di distribuzione di utili occulti da parte di società a stretta base sociale.*

*Si è in presenza di una presunzione del tutto legittima in materia tributaria, ma non altrettanto fondata in materia penale.*

*E' noto che le presunzioni tributarie non rappresentano elementi di prova nel processo penale. Tale principio è stato ancora una volta ribadito dalla S.C. di Cassazione terza Sezione penale, con la sentenza n.30890/15 depositata il 16/07/2015, secondo cui le presunzioni legali previste dalle norme tributarie non sono idonee a rappresentare, una condotta criminosa.*

*In mancanza di ulteriori elementi atti a suffragare l'ipotesi della commissione di un reato da parte del contribuente, la denuncia penale, di cui si avvale l'Ufficio al fine della proroga del termine di decadenza della sua azione accertatrice è da giudicare del tutto strumentale al raggiungimento di tale scopo. Ne consegue che l'atto opposto va ritenuto illegittimo per decadenza del termine previsto per l'accertamento.*

##### Osservazioni a commento.

*In caso di denuncia penale presentata oltre i termini ordinari d'accertamento, il raddoppio non opera nemmeno per il passato; la c.d. clausola di salvaguardia precedentemente inclusa nell'articolo 2, comma 3, del D.l.vo 128/2015, (decreto sulla certezza del diritto), deve ritenersi implicitamente abrogata per effetto della legge di Stabilità 2016 e del regime*



*Commissione Tributaria Regionale della Campania  
Ufficio del Massimario*

*transitorio dettato dal comma 132, che disciplina la sorte degli avvisi di accertamento precedenti al periodo d'imposta 2016, senza riproporre la salvezza per gli atti già notificati. Lo hanno stabilito in due differenti sentenze la CTR di Milano (sentenza n. 5288/44/2016) e la CTP di Milano (sentenza n. 7963/47/2016)*

*Ne consegue che, la clausola di salvaguardia deve ritenersi implicitamente abrogata dal citato comma 132. In tema di raddoppio dei termini la CTR di Milano nella sentenza n. 5195/16 ha affermato un altro principio: “con l'introduzione della nuova norma (comma 132 legge n. 208/15) cessa l'interpretazione della Corte Costituzionale resa con la sentenza n. 247/2011 in subjecta materia, ma riferita a una norma superata; con la conseguenza che, attualmente, alla luce delle nuove disposizioni di legge, affinché il raddoppio dei termini di decadenza sia legittimo, è necessario che la denuncia penale sia presentata all'autorità giudiziaria entro la scadenza ordinaria di tali termini” (Ctr Lombardia sentenza n. 386/2016).*



## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione 3**

#### **Sentenza del 14/01/2016 n. 44**

##### Intitolazione:

*Riscossione – Iscrizioni ipotecarie su immobili da parte di Equitalia (in data 23-01-2009 ed in data 18-03-2015) – Mancata informazione preventiva dell'intento di iscrivere le ipoteche così instaurando il necessario contraddittorio – Mancata notifica dell'avviso ex art. 50, comma 2 Dpr 600/1973 – Mancata notifica delle cartelle di pagamento – Iscrizione dell'ipoteca in forza dell'estratto del ruolo – Prescrizione quinquennale dei crediti.*

##### Massima:

*In tema di iscrizione ipotecaria la Ctp ha ritenuto che:*

*l'art. 77, comma 2 bis prevede che l'Agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta ipoteca di cui al comma 1.*

*L'iscrizione ipotecaria deve necessariamente essere preceduta dalla comunicazione preventiva. Tale norma vige dal 13/07/2011, sicché l'iscrizione ipotecaria risalente al 2015 doveva necessariamente essere preceduta dalla comunicazione preventiva. La preclusione deve essere rilevata d'ufficio, nonostante la mancata eccezione, ad opera della contribuente, trattandosi di termine perentorio, posto a pena di decadenza, a tutela di principi basilari del processo, quali il diritto di difesa ed il contraddittorio. L'iscrizione ipotecaria del marzo 2015, pertanto, va annullata ed il Conservatore dovrà procedere alla cancellazione del vincolo, rimasto privo di titolo (art. 77 comma 2 bis).*

*L'iscrizione ipotecaria risalente al 2009 potrebbe essere ritenuta anch'essa nulla, perché non preceduta dalla comunicazione al contribuente, ove si aderisca alla tesi espressa da Cass. Civ. SS.UU. 19667 e 19668 del 18/09/2014, secondo le quali, pur prima della novella del*



*Commissione Tributaria Regionale della Campania  
Ufficio del Massimario*

2011, un atto di partecipazione al contribuente, quale strumento dell'indispensabile contraddittorio preventivo, doveva necessariamente essere inviato;

-quanto alla mancanza dell'avviso, contenente l'intimazione di pagamento, prevista dall'art. 50 comma 2 Dpr 602/1973, l'adempimento non è necessario, giacché l'iscrizione ipotecaria non è atto dell'esecuzione forzata, procedura solo alla quale cui si riferisce la menzionata norma (Cass. Civ. Sez. VI-5, 23/II/2015 n. 23875).

-la questione dell'avvenuta iscrizione dell'ipoteca, in forza del mero astratto del ruolo, e non del ruolo nella sua completezza, e della conseguente nullità della formalità, ove mai astrattamente fondata, è stata posta in maniera dubitativa: e la Ctp non può decidere sulla scorta di una mera possibilità. La parte avrebbe dovuto accedere agli atti del Servizio di Pubblicità immobiliare dell'Agenzia del Territorio e documentare quanto accaduto.

-l'Agente della riscossione, al fine di documentare di aver notificato le cartelle, prima di chiedere l'iscrizione dell'ipoteca, ha depositato degli estratti di ruolo: essi non consentono, astrattamente, di ritenere eseguite le notificazioni, non equivalendo, agli atti preposti a tale funzione, e redatti da colui che curava gli adempimenti.

-Al momento dell'iscrizione ipotecaria in esame, i crediti non erano ancora prescritti, come deve reputarsi una volta che si debba ritenere non adeguatamente contestata la posizione della controparte, circa l'avvenuta (e quindi tempestiva) notificazione delle cartelle.

Infine la Ctp, poi, non può accertare se il credito si sia prescritto posteriormente, giacché ciò non atterrebbe più alla validità dell'atto impugnato, bensì soltanto alla sopravvenuta estinzione del credito: e la giurisdizione tributaria non si estende ad azioni di mero accertamento, bensì tutt'al più, in forza dell'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 19 D. lgs. 546/1992, all'impugnazione di un atto di diniego, da parte dell'Agente della riscossione, alla prestazione del consenso alla cancellazione. Alla luce di quanto precede, la Ctp non annulla l'iscrizione ipotecaria iscritta nel 2009.



## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione 7**

#### **Sentenza del 01/02/2016 n. 119**

##### Intitolazione:

*Riscossione – Ruoli – Valore probatorio.*

##### Massima:

*Gli estratti di ruolo e le relate di notifica della cartelle di pagamento riprodotti in base ai documenti informatici trasmessi al Concessionario dal Sistema informatico dell'anagrafe tributaria, rivestono pieno valore probatorio ai sensi dell'art. 5 comma 5 D.L. 669/1996 (sono validi agli effetti della procedura di riscossione dei tributi i certificati, le visure e qualsiasi atto e documento amministrativo rilasciati, tramite sistemi informatici o telematici, al concessionario del servizio della riscossione dei tributi qualora contengano apposita asservazione del predetto concessionario della loro provenienza).*

*In ragione del pieno valore probatorio (ex art. 5 comma 5 D.L. 669/1996) dei documenti informatici rilasciati dall'amministrazione finanziaria al concessionario e da quest'ultimo asseverati, non è necessario che il concessionario produca, in giudizio, l'originale delle cartelle esattoriali qualora produca gli estratti di ruolo e le relate di notifica delle cartelle di pagamento ivi rappresentate.*





## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione 3**

#### **Sentenza del 10/02/2016 n. 176**

##### Intitolazione:

*Riscossione – Cartella di pagamento e ruolo – Motivazione del diritto camerale annuale – Sanzione ex art.17 D.Lgs.n.472/97 – Incompletezza del pagamento.*

##### Massima:

*La cartella di pagamento contiene in sé tutti gli elementi previsti dalla legge per la comprensione delle ragioni assunte a base dell'iscrizione a ruolo per cui il destinatario deve considerarsi messo nelle condizioni di poter controllare l'iter logico-giuridico seguito dall'Ufficio e di poter effettuare una difesa adeguata.*

*L'Ente Camerale ha emesso direttamente il ruolo senza preliminare contestazione in quanto, ai sensi dell'art.17, comma 3 D.lgs. n.472/97 – così come prescritto dall'art.8 D.M. n.54/2005 -, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi possono essere irrogate, mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione.*



## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione I**

#### **Sentenza del 10/02/2016 n. 179**

##### Intitolazione:

*Riscossione – Avviso di iscrizione ipotecaria – Indisponibilità dei beni per la sussistenza di un fondo patrimoniale.*

##### Massima:

*In ordine alla non aggredibilità dei beni conferiti nel fondo patrimoniale, per essere i crediti vantati non derivanti da esigenze familiari, tenuto conto che il ricorrente a tal fine produce l'atto di costituzione con il coniuge di un fondo patrimoniale registrato, la Ctp, con richiamo a quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 27854/2013 ha ritenuto che l'atto di costituzione del fondo, per essere opponibile ai creditori, doveva vedere anche la prova di sua annotazione a margine dell'atto di matrimonio, laddove la trascrizione imposta per gli immobili dall'art. 2647 c.c. risponde ad una funzione di pubblica notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, formalità che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi ne abbiano acquisito altrimenti. Conseguenza di ciò è che l'annotazione di cui all'art. 162, comma 4 c.c., che è norma speciale, è l'unica forma di pubblicità idonea ad assicurare l'opponibilità della convenzione matrimoniale ai terzi avendo la trascrizione di cui all'art. 2647 c.c., che è norma generale, funzione di mera pubblicità-notizia. La Ctp per insufficienza di adeguata prova rigetta la predetta eccezione.*



## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione 3**

#### **Sentenza del 09/03/2016 n. 284**

##### Intitolazione:

*Riscossione – Cartella di pagamento – Motivazione.*

##### Massima:

*Nell'ipotesi di cartella di pagamento notificata per il recupero di imposte scaturenti da un atto di accertamento o di liquidazione delle imposte emesso dall'Agenzia delle Entrate, il solo riferimento alla definitività dell'atto i cui estremi non sono riportati in cartella non soddisfa l'obbligo della motivazione.*

*L'art. 7 comma 3 dello Statuto del contribuente impone, infatti, all'ente creditore di riportare sul titolo esecutivo il riferimento al precedente atto di accertamento, ovvero in mancanza, di motivare in modo rigoroso la propria pretesa indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'iscrizione a ruolo.*



## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione I**

#### **Sentenza del 07/04/2016 n. 360**

##### Intitolazione:

*Riscossione – Cartella di pagamento – Obbligo di motivazione – Sussiste.*

##### Massima:

*In tema di motivazione della cartella di pagamento, l'atto con cui si esercita la potestà impositiva, va motivato debitamente, dovendosi rendere edotto il contribuente dei fatti sui quali si fonda la pretesa.*

*La motivazione per relationem, che si concretizza nel semplice richiamo ad un atto precedente, è legittima a condizione che l'atto richiamato sia conosciuto dal soggetto a cui l'atto di imposizione è diretto o, in mancanza, sia stato allegato all'atto notificato.*



## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione I**

#### **Sentenza del 07/04/2016 n. 371**

##### Intitolazione:

*Riscossione – Avviso di iscrizione ipotecaria per mancato pagamento di cartelle di pagamento per tributi diversi – Impugnabilità – Sussiste limitatamente ai tributi erariali e ad esclusione dei contributi previdenziali – Notifica a mezzo raccomandata postale – Deposito di copia non conforme della raccomandata – Mancata prova della notifica – Sussiste.*

##### Massima:

*L'avviso di iscrizione ipotecaria per mancato pagamento di cartelle di pagamento è impugnabile ai sensi dell'art. 19 D.lgs. 546/1992. Tale impugnazione è limitata solamente ai tributi erariali e comunali e non anche ai contributi previdenziali, la cui giurisdizione appartiene al giudice ordinario.*

*La notifica delle cartelle con invio diretto della raccomandata postale, la quale (al pari di qualunque atto pubblico) fa fede esclusivamente delle circostanze che ivi sono attestate, tra le quali non figura certamente la certificazione circa l'integrità dell'atto che è contenuto nel plico e neanche la certificazione della corrispondenza tra l'originale dell'atto e la copia notificata.*



## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione 2**

#### **Sentenza del 11/04/2016 n. 425**

##### Intitolazione:

*Riscossione – Istanza di rateizzazione del debito – Non costituisce acquiescenza.*

##### Massima:

*Nella richiesta di rateizzazione, avanzata dal ricorrente, e nel successivo pagamento della prima rata, dallo stesso effettuato, non si può univocamente ravvisare l'intento di rinunciare al ricorso, né il riconoscimento della fondatezza della pretesa avanzata dall'Agenzia delle Entrate, giacché è possibile che l'uno e l'altro siano stati originati dall'esigenza di evitare un'azione secutiva e il conseguente aggravio di spese.*



## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione 7**

#### **Sentenza del 10/05/2016 n. 534**

##### Intitolazione:

*Riscossione – Ipoteca di cui all'art. 77 Dpr 602/1973 – Iscrizione – Previa notificazione al debitore moroso dell'intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2 del Dpr 602/1973 – Necessità – Ragioni.*

##### Massima:

*Al fine di iscrivere ipoteca per garantire il debito tributario, il concessionario è tenuto a fornire la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria secondo quanto disposto dal comma 2, art. 50 Dpr 602/1973; tanto deriva dall'essere l'iscrizione ipotecaria un atto della procedura esecutiva oltre che dai principi in tema di: garanzia della possibilità di impugnare gli atti lesivi della posizione del contribuente (art. 19 e 21 D.lgs. 546/1992); obbligo di comunicazione degli atti limitativi della sfera giuridica dei destinatari (art. 21 bis Legge 241/1990); obbligo di garantire la conoscenza degli atti destinati ai contribuenti ex art. 6 L. 212/2000 (Statuto del contribuente).*

##### *Nota del massimatore*

*Va notato che Cas. SS.UU. n. 19667/2014 ha evidenziato – sulla base di argomentazioni analoghe a quelle proposte con la sentenza in commento – la necessità che al contribuente sia data comunicazione dell'imminente iscrizione ipotecaria, escludendo, tuttavia, che l'ipoteca sia da qualificarsi come atto della procedura esecutiva e, conseguentemente, negando la diretta applicazione del preavviso di cui all'art. 50, comma 2 Dpr 602/1973.*



## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione 2**

#### **Sentenza del 11/05/2016 n. 542**

##### Intitolazione:

*Riscossione – Riscossione coattiva – Notifica – Atto consegnato a persona qualificatasi “addetto alla casa” – Presunzione di legittimità – Sussiste.*

##### Massima:

*In tema di notifica di un atto, la cui consegna sia avvenuta a mani di persona qualificatasi “addetto alla casa”, identificabile attraverso una firma leggibile, questa qualità è presumibile “iuris tantum” dalla predetta dichiarazione recepita dall’ufficiale giudiziario nell’atto di notifica. Pertanto spetta al destinatario dell’atto, che contesti la correttezza della notifica, fornire la prova contraria e dimostrare l’inesistenza del rapporto dal consegnatario dichiarato.*





## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione 7**

#### **Sentenza del 19/05/2016 n. 600**

##### Intitolazione:

*Riscossione – Cartella di pagamento – Accertamento ex art. 36 bis Dpr 600/1973 – Omesso contraddittorio preventivo – Invalidità.*

##### Massima:

*L'art. 36 bis, comma 3 Dpr 600/73 prevede un'apposita comunicazione al contribuente circa la irregolarità della sua dichiarazione quando, a seguito di controllo automatizzato, emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione. La norma in questione si pone in linea con l'art. 6 comma 5 Legge 212/2000, che impone l'obbligo del contraddittorio preventivo non in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.*

*L'omissione della notifica della comunicazione di irregolarità determina l'illegittimità della cartella di pagamento.*



## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione I**

#### **Sentenza del 09/06/2016 n. 650**

##### Intitolazione:

*Riscossione – Cartella di pagamento.*

##### Massima:

*Sono nulle le cartelle esattoriali che contengono solo la cifra globale degli interessi dovuti senza l'indicazione del procedimento di calcolo degli stessi e delle singole aliquote prese a base delle varie annualità, elementi questi, che consentono di esplicitare le modalità di calcolo degli interessi.*

*La cartella di pagamento non può essere annullata per vizio di motivazione qualora non contenga l'indicazione del contenuto essenziale dell'atto presupposto se è stata preceduta dalla notifica di apposito avviso di accertamento, che il contribuente ha conosciuto ed autonomamente impugnato.*



## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione 3**

#### **Sentenza del 07/09/2016 n. 830**

##### Intitolazione:

*Riscossione - Riscossione cartella di pagamento – Mancata comunicazione dell'avviso bonario – Difetto di motivazione ed errore nel calcolo degli interessi.*

##### Massima:

*La notifica della cartella di pagamento a seguito del controllo automatico della dichiarazione dei redditi è legittima anche se non è stato preventivamente emesso l'avviso bonario, sempre che la pretesa derivi da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate.*

*Invece, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengono riscontrati errori nella dichiarazione ovvero incertezze su aspetti rilevanti che non possono sussistere quando l'esito del controllo evidenzia una differenza tra il dichiarato ed il versato.*

*Risulta priva di pregio giuridico il difetto di motivazione della cartella, che non avrebbe consentito al contribuente di poter esercitare in maniera piena il proprio diritto di difesa, ricavandosi dall'atto impositivo le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione finanziaria a procedere alla fase della riscossione. Così come, del tutto generica deve ritenersi la contestazione in ordine agli interessi applicati, non avendo la società sollevato alcuna specifica indicazione degli eventuali errori commessi in sede di calcolo da parte dell'Ufficio.*



## **Comm. Trib. Prov. Caserta**

### **Sezione 14**

#### **Sentenza del 28/01/2016 n. 591**

##### Intitolazione:

*Riscossione – Rateazione.*

##### Massima:

*Nel caso in cui il ricorrente sia ammesso al beneficio della rateazione, il reiterato lieve ritardo nei pagamenti delle rate non comporta il disconoscimento dell'intera dilazione (nel caso di specie, il ritardo, per otto rate, è andato da un minimo di 3 a un massimo di 11 giorni).*

*L'evoluzione normativa – avviata dal D.L. 98/2011 e culminata nell'art. 3 del D. lgs. 159/2015 che ha introdotto l'art. 15 ter del Dpr 602/1973 – evidenzia il consolidamento del principio secondo cui ritardi esigui nel pagamento delle singole rate in cui è consistita la dilazione non determinano il venir meno dell'intera dilazione, potendosi solo irrogare la sanzione e pretendere il pagamento degli interessi rigorosamente commisurati all'importo pagato in ritardo.*



## **Comm. Trib. Prov. Caserta**

### **Sezione 2**

#### **Sentenza del 16/03/2016 n. 1833**

##### Intitolazione:

*Riscossione – Cartella di pagamento – Termini di prescrizione – Prescrizione breve quinquennale – Applicabilità – Imposte dirette – Inapplicabilità.*

##### Massima:

*In tema di accertamento dell'imposta sui redditi il credito deriva, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione, non trattandosi di obbligazione unica con scadenze diverse, ma di titoli nuovi e diversi per ogni periodo di imposta, con la conseguenza che il relativo credito è soggetto al termine di prescrizione decennale.*

*Viceversa, in tema di tributi locali, il credito deriva da un'unica causa debendi di tipo continuativo, suscettibile di adempimento periodico, con la conseguenza che il relativo credito è soggetto al termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., ancorché la pretesa tributaria sia cristallizzata nella cartella di pagamento.*



## **Comm. Trib. Prov. Caserta**

### **Sezione 5**

#### **Sentenza del 29/07/2016 n. 4889**

##### Intitolazione:

*Riscossione – Ingiunzione.*

##### Massima:

*L'obbligo di allegazione, ai sensi della Legge 27 luglio 2000 n. 212 art. 7, degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente, come precisato dal D. lgs. 26 Gennaio 2001 n. 32 art. 1, gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, quindi mai la cartella di pagamento che il Concessionario provi di aver già notificato al contribuente stesso.*

*La cartella di pagamento, poi, per sua natura, contiene l'indicazione sia dei tributi da pagare che dell'ente impositore per cui il richiamo, nell'atto gravato, alla cartella notificata costituisce rinvio al contenuto della stessa già noto al contribuente se e perché a lui notificata.*

*Alla mancata o erronea indicazione nell'atto impugnabile della Commissione Tributaria competente, delle forme, o del termine per proporre ricorso, non segue la nullità dell'atto ma soltanto la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione (che, peraltro, nel caso è stato rispettato dal ricorrente).*

*La verifica della esattezza o meno della misura degli interessi di mora calcolati dal Concessionario non richiede nessuna specifica competenza essendo allo scopo sufficiente l'applicazione di elementari cognizioni aritmetiche sui dati, anche cronologici, indicati nell'atto; si tratta, infatti, semplicemente di moltiplicare le somme iscritte a ruolo (escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi se quelle somme sono state iscritte a ruolo dopo il giorno 11 luglio 2012) per il tempo trascorso tra la data della notifica della cartella e quella del pagamento (anche presumibile) delle somme dette nonché per il tasso*



*Commissione Tributaria Regionale della Campania  
Ufficio del Massimario*

*applicabile nei periodi intermedi, ove variato. L'ammontare degli interessi di mora indicato in un atto del Concessionario della riscossione (siccome calcolato, ovviamente, supponendo come dies ad quem la data dell'atto stesso) ha valore meramente indicativo del totale ritenuto dovuto al momento perché basato sulla supposizione che il pagamento delle somme iscritte a ruolo avvenga nel termine indicato nell'atto stesso.*

*Il limite ordinario di dieci anni fissato dall'art. 2946 (prescrizione ordinaria) c.c. costituisce soltanto il limite massimo, invalicabile, comunque per l'interprete, nell'ipotesi, frequentissime in campo di diritto tributario, in cui mancano disposizioni specifiche: ciò non esclude che, essendo lo stesso certamente soggetto ad estinzione per prescrizione come qualsivoglia altro credito, anche al credito tributario possano (e, quindi, debbano) applicarsi disposizioni del codice civile regolanti prescrizioni diverse da quella generale (innanzi richiamata), e, quindi, in particolare, quella dettata dal n. 4 dell'art. 2948 c.c. a mente della quale si prescrivono in cinque anni.....gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.*



## **Comm. Trib. Prov. Napoli**

### **Sezione 32**

#### **Sentenza del 09/02/2016 n. 2082**

##### Intitolazione:

*Riscossione – Cartella di pagamento - Notifica di cartelle di pagamento prive di contenuto – Onere della prova a carico del destinatario.*

##### Massima:

*L'art. 1335 del codice civile prevede la presunzione di conoscenza del suo contenuto, ovvero che un atto si reputa conosciuto nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.*

*La ricorrente non ha offerto alcuna prova che dimostri che all'interno del plico ad essa notificato non vi era l'intera cartella di pagamento impugnata.*

*Qualora avesse ricevuto solo alcune pagine della cartella di pagamento, il contribuente avrebbe potuto e dovuto contattare la Equitalia Sud S.p.A. per chiedere di integrare il contenuto della cartella e ciò in base ad un principio di leale collaborazione tra il Fisco ed il contribuente.*

*La massima innanzi riportata contrasta con la più recente giurisprudenza in quanto non tiene conto che l'art. 1335 c.c. fa riferimento all'invio di raccomandate tra privati e non tra un privato ed un Ente.*

*Si sottolinea, altresì, che l'art. 1335 è una norma civilistica che non riguarda la spedizione e l'invio dei plichi raccomandati, ma di buste spedite a mezzo raccomandata.*

*Il plico è cosa diversa dalla busta: la Cassazione precisa la differenza tra plico e busta con la sentenza del 10/11/2006 n. 24031 che stabilisce:*





*Commissione Tributaria Regionale della Campania*  
*Ufficio del Massimario*

*"in caso di comunicazione spedita in busta raccomandata e non in plico, ove il destinatario contesti il contenuto della busta medesima, è onere del mittente provarlo"*

*Né vige l'obbligo per il contribuente di recarsi presso gli Uffici Finanziari per ottenere chiarimenti perché significherebbe subire una compressione del diritto di difesa dei tempi previsti dalla legge per proporre l'impugnazione.*

*Le buste inviate dall'Equitalia contenente una cartella incompleta non consente al contribuente alcuna difesa nel merito della pretesa, pertanto, **deve ritenersi un atto impositivo nullo.***



## **Comm. Trib. Prov. Napoli**

### **Sezione 33**

#### **Sentenza del 13/04/2016 n. 6510**

##### Intitolazione:

*Riscossione – Avviso di presa in carico di somme in dipendenza di avviso di accertamento non impugnato – Opponibilità – Non sussiste – Inammissibilità del ricorso – Sussiste.*

##### Massima:

*L'avviso di presa in carico di tributi costituisce una mera comunicazione e, come tale, non è un atto autonomamente impugnabile. Infatti, l'agente della riscossione informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.*

*Il dato caratterizzante dell'avviso di presa in carico sta nella natura "informativa" della raccomandata con la conseguenza che non appare sostenibile che l'avviso stesso abbia la natura di atto sostanzialmente impositivo. L'unico impugnabile è l'atto impositivo notificato (avviso di accertamento), costituente anche il titolo esecutivo, rispetto al quale l'informativa della presa in carico nulla aggiunge sul piano dell'an e del quantum delle somme dovute, restando relegato alla funzione di mero avviso.*



## **Comm. Trib. Prov. Napoli**

### **Sezione 28**

**Sentenza del 30/09/2016 n. 15908**

Intitolazione:

*Riscossione.*

Massima:

*In caso di scissione, anche parziale, di società od enti, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.*

*Le società obbligate sono responsabili anche per le sanzioni.*



## **Comm. Trib. Reg. per la Campania**

### **Sezione 12**

#### **Sentenza del 01/02/2016 n. 741**

##### Intitolazione:

*Riscossione – Cartella di pagamento – Difetto di giurisdizione in ordine al pagamento di una contravvenzione al codice della strada – Vizi del procedimento notificatorio della cartella esattoriale - Insussistenza.*

##### Massima:

*Non può revocarsi in dubbio la mancanza di provvista della giurisdizione nelle C.T. in materia di contravvenzione al codice della strada, ex artt.2 e 3 del D.Lgs.n.546/92.*

*Non sono, poi, ravvisabili le eccepite nullità relative all'omessa sottoscrizione della cartella, all'omessa indicazione del responsabile del procedimento e all'omessa redazione della relata di notifica in quanto, dal tenore dell'impugnazione proposta, deve desumersi che la notifica abbia raggiunto il suo scopo ex art.156 c.p.c..*

*Più specificatamente, la cartella risponde ai requisiti minimi sostanziali e procedurali posti a garanzia del destinatario della stessa: tanto anche in considerazione del fatto che non si è in presenza di un atto amministrativo ma di un atto proveniente da un soggetto estraneo all'amministrazione, regolato da una disciplina speciale.*

*L'art.25 del Dpr n.602/73, infatti, dispone “la cartella di pagamento redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo”.*



*Commissione Tributaria Regionale della Campania  
Ufficio del Massimario*

*Né nell'art.25 Dpr n.602/73, né nei modelli di cui sopra, è prevista la sottoscrizione del direttore o del legale rappresentante dell'Agente della riscossione, bensì unicamente è richiesta la stampigliatura della denominazione della società cui è dato incarico di riscuotere, ai fini dell'individuazione della provenienza del documento.*

*La disciplina summenzionata è stata ritenuta esaustiva e completa, escludendo così la necessità d'integrarla con altre normative.*

*La cartella di pagamento, pur riproducendo pedissequamente il ruolo, è atto diverso e distinto da quest'ultimo per cui, anche sotto tale profilo, essa va esente dall'obbligo di sottoscrizione previsto, invece, per il ruolo, espressamente in capo al titolare o al delegato dell'ufficio dell'Ente impositore da cui esso promana.*

*Per quanto attiene al procedimento notificatorio, la disciplina dell'art.26 del Dpr n.602/73 va integrata con quella recata dall'art.60 Dpr n.600/73 e da tale combinato disposto emerge una disciplina speciale e derogatoria rispetto alle disposizioni del codice di procedura civile.*

*Nel caso di specie, l'Agente della riscossione si è avvalso del servizio postale e il solo adempimento previsto è l'invio di plico chiuso contenente la cartella di pagamento, con raccomandata con ricevuta di ritorno.*

*La notifica si perfeziona, in tal caso, con la semplice sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte delle persone abilitate, ai sensi del predetto art.26 co.2 Dpr n.602/73, o con l'adempimento delle ulteriori formalità ivi previste nell'ipotesi di irreperibilità temporanea delle stesse.*

*Relativamente, infine, alla previa mancata notifica dell'avviso di accertamento manca – nella specie – una specifica domanda sul punto, desumibile dal ricorso introduttivo, così come richiesta dall'art.18, comma 2 lett.e) del D.Lgs.n.546/92, ...cosicché deve ritenersi che la notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella è ritualmente avvenuta.*



## **Comm. Trib. Reg. per la Campania**

### **Sezione 48**

#### **Sentenza del 14/06/2016 n. 5521**

##### Intitolazione:

*Riscossione – Cartella di pagamento – Motivazione – Responsabilità del cessionario d'azienda.*

##### Massima:

*Nel caso emerga la malafede del cessionario, il comma 4 dell'art. 14 del D. lgs. 472/97 prevede che, qualora la cessione “sia stata attuata in frode ai crediti tributari”, anche se il cessionario, prima dell'acquisto, si sia procurato un certificato di carichi pendenti da cui non emergano debiti d'imposta a carico del cedente, la responsabilità del cessionario resta solidale ed illimitata ma incombe al fisco la prova della frode.*

*In tale ipotesi resta, perciò, in contrasto con l'art. 24 Cost. la notifica di atti tributari al cessionario che non consentano a questi di comprendere le ragioni della pretesa impositiva.*

*Pertanto qualora l'Agente della riscossione notifichi al cessionario d'azienda una cartella esattoriale con la quale chiede il pagamento dei debiti tributari del cedente, senza alcuna limitazione ex art. 14 comma 4 D.lgs. 472/97, la cartella deve contenere la motivazione sugli elementi di fatto da cui deriva la responsabilità solidale illimitata.*

##### Intitolazione:

*Riscossione cartella di pagamento – Responsabilità illimitata del cessionario d'azienda per i tributi del cedente – Obbligatorietà della motivazione della cartella di pagamento – Notificazione di avviso di accertamento originario – Non necessita.*



Massima:

*In tema di riscossione di imposte per responsabilità illimitata del cessionario d'azienda per i tributi del cedente, ex art.14, comma 4 D.lgs. n.472/97, pur se alla cessionaria non vanno notificati, in quanto soggetto estraneo al rapporto tributario, gli avvisi di accertamento (Cass.n.5979/14), una lettura costituzionalmente orientata delle norme sul processo tributario può suggerire la possibilità di consentire alla stessa tanto di spiegare intervento ad adiuvandum nel giudizio tra Amministrazione finanziaria e la cedente, avente ad oggetto il merito della pretesa onde evitare l'incidenza pregiudizievole del dispiegarsi degli effetti della pronuncia resa nei confronti del debitore principale, quanto di presentare motivi aggiunti anche oltre i limiti previsti dall'art.24 D.lgs.n.546/92.*

*Ma tali soluzioni sono del tutto inadeguate rispetto all'esigenza di attribuire al responsabile solidale un'effettiva possibilità di esercizio del diritto di difesa rispetto non già al merito della pretesa tributaria, ma alla ragione giustificatrice della sua responsabilità.*

*In conclusione, non è compatibile con l'art.24 Cost. un sistema che privi totalmente, quanto meno nell'ipotesi di responsabilità illimitata di cui al comma 4 del D.lgs.n.472/97, la cessionaria di comprendere le ragioni per le quali l'Agente per la riscossione richiede il pagamento dell'intero debito altrui (cedente); la cartella esattoriale, in ipotesi, deve contenere la motivazione sugli elementi di fatto da cui deriva la responsabilità solidale illimitata.*



## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione 3**

#### **Sentenza del 09/03/2016 n. 280**

##### Intitolazione:

*Imposte sul reddito – IRPEF – Società a ristretta base sociale – Presunzione di distribuzione degli utili – Prova contraria.*

##### Massima:

*In regime di accertamento delle imposte sui redditi nei confronti di società di capitali a ristretta base azionaria, costituiscono principi consolidati: 1) la validità dell'avviso di accertamento emesso nei confronti di un socio di maggioranza operando la presunzione di attribuzione "pro-quota", nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extrabilancio prodotti in conformità del disposto di cui all'art.39, comma 1 Dpr n.600/73; 2) la operatività della presunzione in presenza: a) della ristretta base sociale e/o familiare, nonché del vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in casi del genere normalmente caratterizza la gestione sociale; b) di un valido accertamento a carico della società in ordine ai ricavi contabilizzati, che costituisce il presupposto per l'accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi; 3) la facoltà del contribuente – con inversione del relativo onere – di offrire la prova che i maggiori ricavi non sono stati affatto oggetto di distribuzione, ma sono stati invece accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti.*

*Nel caso di specie, la contribuente, senza negare i maggiori ricavi accertati, ha dato prova che gli stessi non sono stati oggetto di distribuzione tra i soci, ma accantonati come <<utili di esercizio riportati a nuovo...>>, come emerge dal bilancio presentato presso la Camera di Commercio, circostanza non contestata da controparte.*





## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione 3**

#### **Sentenza del 13/01/2016 n. 27**

##### Intitolazione:

*Tributi erariali indiretti – Iva – Accertamento - Avviso di accertamento –  
Recupero a tassazione Iva – Acquisto immobili in costruzione – Reverse  
charge – Inapplicabilità.*

##### Massima:

*In tema di accertamento dell'Iva, l'acquisto di un immobile in corso di  
costruzione non consente l'utilizzazione del sistema del reverse charge, non  
essendo possibile emettere fattura senza applicazione dell'imposta.*



## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione 2**

#### **Sentenza del 29/01/2016 n. 105**

##### Intitolazione:

*Tributi erariali indiretti – Iva – Credito Iva – Presupposti per il riconoscimento – Scritture contabili – Insufficienza.*

##### Massima:

*L'annotazione di un credito Iva nelle scritture contabili non comporta di per sé sola la nascita dell'obbligo di rimborso a carico dell'Amministrazione finanziaria, essendo necessari, ai sensi degli art. 30 e 38 bis del Dpr 633/1972, la presentazione dell'istanza di rimborso, l'allegazione della specifica documentazione (tra cui le fatture) e, in caso di credito superiore a 15.000 euro, idonea garanzia.*



## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione 2**

#### **Sentenza del 07/03/2016 n. 253**

##### Intitolazione:

*Tributi erariali indiretti - Iva - Accertamento - Avviso di accertamento per omessa presentazione della dichiarazione - Recupero Iva - Legittimità - Sussiste - Successiva presentazione oltre i termini di legge - Non rileva - Variazione del domicilio fiscale - Necessità di comunicazione all'Ufficio - Sussiste.*

##### Massima:

*Il diritto alla detrazione del credito d'imposta Iva può essere esercitato dal contribuente, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.*

*Il contribuente ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio la variazione del domicilio a suo tempo scelto.*



## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione 3**

**Sentenza del 29/03/2016 n. 325**

Intitolazione:

*Tributi erariali indiretti - Iva - Altre operazioni - Cessioni - Intracomunitarie.*

Massima:

*Ai sensi dell'art. 46 comma 2 D.L. 331/1993 - che disciplina il passaggio della merce e della vendita agli acquirenti intra comunitari - al fine di dimostrare la legittimità dell'attività svolta anche rispetto al rilievo dell'inesistenza dei soggetti cessionari, è necessaria la prova della consegna della merce, della lettera del vettore e della modalità di consegna (nel caso di specie non erano state fornite: le fatture di vendita con il codice identificativo del cessionario comunitario; il modello INTRA; la lettera CMR, firmata dal trasportatore per presa in carico e dal destinatario per ricevuta; la documentazione bancaria relativa al pagamento).*



## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione 4**

**Sentenza del 14/12/2016 n. 1137**

Intitolazione:

*Tributi erariali indiretti – Iva – Reverse charge – Applicabilità.*

Massima:

*Il sistema del reverse charge ai fini dell'Iva, in presenza di documentata attività di subappalto di lavori edili nel territorio dello Stato con l'esistenza delle condizioni legittimanti l'applicazione di tale sistema fiscale, risulta correttamente adottato.*



## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione I**

#### **Sentenza del 16/12/2016 n. 1155**

##### Intitolazione:

*Tributi erariali indiretti – Iva – Dichiarazione.*

##### Massima:

*In caso di dichiarazione relativa all'anno precedente considerata omessa perché presentata oltre i termini di legge, tenuto conto della formazione dell'art. 30 Dpr 633/72, il credito d'imposta non può essere utilizzato in detrazione, ostandovi il principio di contiguità temporale dei periodi d'imposta cui è subordinata la operatività della compensazione tra il credito e il debito tributario.*



## **Comm. Trib. Reg. per la Campania**

### **Sezione 31**

#### **Sentenza del 12/04/2016 n. 3508**

##### Intitolazione:

*Tributi erariali indiretti – Iva – Operazioni imponibili – Pagamento di acconto in sede di preliminare di compravendita immobiliare.*

##### Massima:

*Ai fini della determinazione del periodo d'imposta cui riferire il versamento dell'acconto sul corrispettivo di un contratto preliminare di compravendita immobiliare assume rilievo il momento del versamento della somma con emissione della relativa fattura e non il momento dell'eventuale stipula del contratto definitivo.*

*Il versamento dell'acconto sul corrispettivo di un contratto preliminare di compravendita immobiliare costituisce operazione imponibile ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Dpr 633/1972 (come modificato dal Dpr 30 dicembre 1981 n. 793), il quale, in tali ipotesi, prevede che l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o del pagamento.*

##### Intitolazione:

*Tributi erariali indiretti – Iva – Rimborso – Adempimenti formali – Dichiarazione.*

##### Massima:

*La domanda di rimborso o restituzione del credito d'imposta maturato dal contribuente, è da considerarsi validamente presentata già mediante la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro relativo; tale adempimento, infatti, costituisce valida manifestazione di esercizio del diritto,*



*Commissione Tributaria Regionale della Campania*  
*Ufficio del Massimario*

mentre la presentazione del modello “VR” costituisce, ai sensi dell’art. 38 bis comma 1 Dpr 633/1972, un mero presupposto per l’esigibilità del credito e, dunque, adempimento per dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso.





## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione 2**

#### **Sentenza del 12/04/2016 n. 439**

##### Intitolazione:

*Tributi erariali indiretti – Imposta di registro – Avviso di liquidazione ed irrogazione delle sanzioni per omessa registrazione sentenza civile emessa dal tribunale – Art. 59 lettera d) Dpr 131/1986.*

##### Massima:

*La Ctp ha ritenuto non accoglibile l'eccezione sollevata dal contribuente circa la violazione dell'art. 59 lettera d) Dpr. 131/1986, secondo la quale la registrazione delle sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti che costituiscono reato devono essere registrati a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute e la non applicabilità del principio della solidarietà, in quanto esso ricorrente è parte non soccombente, non è accoglibile atteso che la sentenza emessa dal Tribunale, stabilisce il risarcimento del danno economico e non il risarcimento per fatto costituente reato.*

*La fattispecie in esame rientra nell'ipotesi prevista e disciplinata dall'art. 57, comma 1 Dpr 131/86: la sentenza non condanna al pagamento di danni morali ed è autonoma e antecedente alla sentenza penale.*

*La norma dell'art. 59 lettera d), invece, che prevede la registrazione a debito, correlata al punto 2 dell'art. 60 sarebbe applicabile laddove la sentenza civile successiva a quella penale avesse riportato la condanna al risarcimento del danno morale prodotto da fatti costituenti reato.*



## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione 2**

#### **Sentenza del 19/04/2016 n. 473**

##### Intitolazione:

*Tributi erariale indiretti – Imposta di registro – Liquidazione in solido di sentenza civile ex art.21 comma 2 Dpr n.131/86.*

##### Massima:

*In regime di imposta di registro, nel contemperamento degli artt.57 e 59 T.U., sono soggetti obbligati, in solido, al pagamento dell'imposta le "parti in causa". Sul punto, la giurisprudenza ha distinto la posizione di coloro che sono parti del rapporto oggetto del giudizio e di coloro che, pur essendo parti processuali, tali non sono sotto il profilo sostanziale, escludendo dall'obbligo del versamento delle imposte di registro il soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza. Essi ricorrenti sono presenti nel rapporto sostanziale, essendo essi stati convenuti in giudizio, considerato indice di capacità contributiva.*

*La sentenza accerta e dichiara la loro responsabilità nelle irregolarità gestionali della società e, in conseguenza, li condanna, in solido fra di loro, al risarcimento dei danni.*

*Non essendovi dubbi, quindi, sulla circostanza che essi siano parti del rapporto dedotto in giudizio, come tali sono soggetti all'obbligo del versamento dell'imposta di registro.*

*L'impugnato avviso è sufficientemente motivato riportando i dati riguardanti la quantificazione del tributo e degli accessori, nonché di tutti gli altri riferimenti che hanno consentito di cogliere i precisi elementi identificativi della pretesa tributaria ed un adeguata tutela giurisdizionale.*



*Commissione Tributaria Regionale della Campania  
Ufficio del Massimario*

*Pertanto, la pretesa del pagamento in solido della somma di cui all'impugnato avviso viene confermata, stante il vincolo di solidarietà, e viene respinto il ricorso avverso la liquidazione della relativa imposta.*



## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione 7**

#### **Sentenza del 10/05/2016 n. 539**

##### Intitolazione:

*Tributi erariali indiretti – Imposta di registro – Registrazione in via telematica atto di ricognizionendebito di società nei confronti dei soci – Avviso di liquidazione notificato al notaio – Legittimità – Sussiste – Legittimazione passiva del notaio – Sussiste – Imposta dovuta in misura dell'1% - Natura dell'imposta principale.*

##### Massima:

*L'imposta richiesta dall'Ufficio deve considerarsi principale, al pari di quella applicata al momento della registrazione, e , pertanto, non è ipotizzabile alcun difetto di legittimazione passiva atteso che l'atto ripreso a tassazione è stato redatto e registrato in via telematica dal notaio, il quale è responsabile solidalmente con il contribuente (con diritto di rivalsa) per la sola imposta e direttamente ed in via esclusiva obbligato all'assolvimento delle sanzioni relative nel caso di omesso o tardivo pagamento dell'imposta medesima.*

*L'imposta è dovuta in misura dell' 1%, trattandosi di atto di natura dichiarativa inerente la ricognizione con conferma del debito della società nei confronti dei soci senza nuove e diverse obbligazioni*



## **Comm. Trib. Prov. Caserta**

### **Sezione 08**

#### **Sentenza del 05/05/2016 n. 2893**

##### Intitolazione:

*Tributi erariali indireti – Imposta di registro – Decreti ingiuntivi.*

##### Massima:

*Ai decreti ingiuntivi è applicabile il principio di alternatività tra Iva e imposta di registro sancito dall'art. 40 Dpr 131/1986, la cui ratio è quella di evitare che siano assoggettate all'imposta proporzionale di registro operazioni già colpite dall'Iva, disponendo in tal caso la prevalenza della normativa Iva rispetto a quella sull'imposta di registro.*

*In virtù del principio di alternatività tra Iva ed imposta di registro di cui all'art. 40 Dpr 131/1986, qualora un decreto ingiuntivo (o un altro provvedimento giurisdizionale) abbia ad oggetto un credito soggetto al pagamento dell'Iva, l'imposta di registro dovrà essere corrisposta in misura fissa e non proporzionale (nel caso di specie si trattava di un decreto ingiuntivo relativo a un finanziamento bancario).*



## **Comm. Trib. Prov. Napoli**

### **Sezione 14**

#### **Sentenza del 24/05/2016 n. 9513**

##### Intitolazione:

*Tributi erariali indiretti – Imposta di registro – Avviso di liquidazione – Registrazione di contratto sottoposta a condizione sospensiva – Pagamento imposta in misura fissa – Legittimità – Sussiste – Registrazione di presa atto di verificaione della condizione sospensiva – Pagamento differenza d'imposta – Legittimità – Sussiste.*

##### Massima:

*Al momento della registrazione di un atto sottoposto a condizione sospensiva è dovuta l'imposta in misura fissa. Successivamente, alla registrazione dell'atto di presa d'atto della verificaione della condizione sospensiva, deve pagarsi la differenza tra l'imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto e quella pagata in sede di registrazione.*



## **Comm. Trib. Reg. per la Campania**

### **Sezione 51**

#### **Sentenza del 19/02/2016 n. 1531**

##### Intitolazione:

*Tributi erariali indiretti – Imposta di registro - Avviso di liquidazione – Omessa allegazione dell'atto prodromico – Nullità dell'atto per carenza di motivazione.*

##### Massima:

*L'obbligo di allegazione dell'atto richiamato posto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, non è stabilito solo per soddisfare esigenze di trasparenza e di correttezza dell'azione dell'Amministrazione fiscale ma, proprio perché inserito nello statuto dei diritti del contribuente, è volto soprattutto a garantire il diritto dei contribuenti ad avere piena ed immediata cognizione delle ragioni della pretesa fiscale, in modo da valutarne la fondatezza e di predisporre eventuali motivi di contestazione e, quindi, di impugnarla in sede giudiziale. La motivazione dell'atto tributario deve essere tale da porre il contribuente nella condizione di valutare con pienezza di cognizione e senza riduzioni dello spazio di tempo a disposizione, la fondatezza della pretesa fiscale e la conseguente condotta da adottare.*



## **Comm. Trib. Reg. per la Campania**

### **Sezione 12**

#### **Sentenza del 31/03/2016 n. 3001**

##### Intitolazione:

*Tributi erariali indiretti – Imposta di registro – Esenzione per le sentenze del Giudice di pace di valore inferiore ad €. 1.033,00 – Applicabilità alle sentenze del Tribunale emesse in grado di appello avverso una sentenza del giudice di pace – Esclusione.*

##### Massima:

*L'esenzione dall'imposta di registro rispetto a talune decisioni del Giudice di pace, recata dall'art. 46 L. 374/1991 (istitutiva del Giudice di pace) presuppone per la sua applicazione l'esistenza di due condizioni, l'una soggettiva e l'altra oggettiva: che la decisione sia stata emessa da un Giudice di pace e che la controversia abbia un valore non superiore ad €. 1.033,00.*

*Nel caso in cui difetti anche una sola delle condizioni che determinano l'esenzione dall'imposta di registro delle sentenze del Giudice di pace (l'essere stata emessa la decisione da un Giudice di pace e l'aver la controversia un valore non superiore ad €. 1.033,00), l'esenzione non spetta (in particolare, è stata esclusa rispetto ad una sentenza del tribunale ordinario, seppure operante in grado di appello avverso una sentenza del Giudice di pace.*





## **Comm. Trib. Reg. per la Campania**

### **Sezione I**

#### **Sentenza del 01/02/2016 n. 806**

##### Intitolazione:

*Riscossione ingiunzione – Contributo unificato – Calcolo del valore della causa - Criteri.*

##### Massima:

*In tema di pretesa tributaria “atomistica” e non “cumulativa” del contributo unificato per ciascun atto impugnato, la sentenza in esame ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art.14 comma 3 bis Dpr n.115/02 che rimanda all’art.12 comma 5 – D.lgs. n.546/92, così come mod. dall’art.1 – comma 558 L. n.147/13, in relazione agli artt.3, 24, 113 e 117 comma 1 Cost., nei seguenti termini: ravvisa non manifesta infondatezza della normativa in esame rispetto agli artt.3 e 24 Cost., “essendo innegabile il dato della <<costrizione>> e del <<condizionamento>> del diritto di accesso alla giustizia, reso indubbiamente più <<disagevole>> e <<appesantito>> dalla necessità di corrispondere tanti contributi unificati per quanti atti impositivi siano da contestarsi in giudizio e non già un solo contributo sulla somma dei corrispettivi valori (ipotesi di violazione dell’art.24 Cost.), secondo la logica del cumulo regolata dall’art.10 c.p.c. che meglio dovrebbe esser applicabile ad ogni altro tipo di rito dell’ordinamento, ivi incluso quello della giustizia amministrativa (ipotesi di violazione dell’art.3 Cost.)”.*

*In tale ottica un’esazione di contributo unificato <<atomistica e parcellizzata>>, in deroga al generale criterio del “cumulo”, principio certamente più favorevole al titolare del diritto d’azione, non può non apparire come un onere eccessivo, irrazionale e punitivo per chi intende adire la*



*Commissione Tributaria Regionale della Campania  
Ufficio del Massimario*

*giustizia tributaria. E ciò necessariamente nel caso (oggetto del presente giudizio) di impugnazione di un estratto di ruolo.*

*Non convincono le differenze divise dalla Corte Costituzionale (sentenza n.98/16 del 7/4/2016), essenzialmente perché non si riscontra vera la proposizione distintiva tra rito civile e rito amministrativo nel senso che nel primo “vengono in rilievo sia la materia che il valore della controversia”, mentre nel secondo “risulti adottato il criterio della differenziazione per materia”, parendo, invece, che tanto il processo civile quanto il processo amministrativo restino regolati dall’art.113 Dpr n.115/02 sia “ratione materiae” che “ratione valoris” alla stregua peraltro di un’esegesi addirittura letterale ed inequivoca di tale norma.*

*E’ lecito, quindi, affermare che tutti e tre i tipi processuali rimandano, per quanto di ragione ai criteri del valore per la determinazione del contributo unificato, ma che solo nel diritto tributario non vige la regola del cumulo ex art.10 c.p.c., che pacificamente si applica anche nel rito amministrativo nei casi in cui si debba far riferimento appunto ad essi criteri di valore.*

*E’ dunque lecito considerare che il detto art.10 debba opportunamente interpretarsi come precetto di amplissima e generale portata, pur al di fuori dell’ordinamento processuale civile ove resta allocato, e ciò per effetto della dimensione espansiva che vi si deve annettere in relazione alla razionalità che l’ispira, permeandone la mens legis assieme alla palese conformità ad elementari criteri di giustizia distributiva.*

*Tanto altresì massimamente rileva nell’ambito di un più generale discorso imperniato sui principi dell’art.3 Cost., per i quali, come è noto, non possono tollerarsi disparità di trattamento a parità di condizione, sicché colui che ricorre al giudice tributario non può vedersi penalizzato rispetto a chi ricorre al giudice civile o amministrativo.*



*Commissione Tributaria Regionale della Campania  
Ufficio del Massimario*

*Potrà, quindi, essere vero proprio il contrario, e cioè che da una corretta premessa di omogeneità dei tre schemi processuali nei sensi sopra evidenziati possa e debba ricavarsi l'agevole individuazione di un criterio analogico ovviamente funzionale ad una ben diversa soluzione della tematica di che trattasi.*

*Del pari, non dovrebbe apparire del tutto infondato il prospettato contrasto della normativa in questione con l'art. 117 comma 1 Cost. e, per esso, con i vincoli derivanti dagli artt. 6, 13 e 18 CEDU, i quali sanciscono rispettivamente il diritto ad un processo equo, ad un ricorso effettivo e al divieto di restrizione dei diritti non strettamente connessa allo scopo previsto.*

*Anche qui, dunque, questa C.T.R. auspica che venga adeguatamente valorizzata la logica della concretezza e dell'effettività contenutistiche del diritto di difesa nella ratio legis sottesa ai detti artt. 6, 13 e 18 CEDU, che non sono altro che la proiezione ultranazionale dell'art.24 Cost. negli stessi termini di cui si è detto.*

*Ai sensi dell'art.23 comma 2 L. n.87/53 il presente giudizio è sospeso fino alla definizione dell'incidente di costituzionalità, mentre ai sensi dell'art.23 comma 4 cit. la presente ordinanza sarà notificata alle parti costituite ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.*



## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione 7**

#### **Sentenza del 25/02/2016 n. 223**

##### Intitolazione:

*Tributi doganali – Accise – Invito al pagamento in dipendenza di furto di gasolio agricolo denunciato all’Autorità competente – Obbligatorietà del Pvc e del contraddittorio – Non sussiste – Estinzione dell’obbligazione tributaria – Non sussiste.*

##### Massima:

*La denuncia di furto ha come effetto il recupero delle accise rendendo inesistente l’obbligo di emettere il processo verbale ed instaurare il contraddittorio. La perdita del prodotto che consente l’estinzione dell’obbligazione tributaria non può intendersi riferito al caso di furto, in quanto l’art. 4 TUA si riferisce esclusivamente ai casi di dispersione e non anche a quelli di sottrazione. La perdita della disponibilità del prodotto per furto non lo rende inutilizzabile ma trasferisce ad altra persona la concreta possibilità di disporre ed effettuare l’immissione dello stesso nel circuito commerciale.*



## **Comm. Trib. Reg. per la Campania**

### **Sezione 51**

#### **Sentenza del 20/12/2016 n. 11607**

##### Intitolazione:

*Accise – Imposta di fabbricazione – Presupposto – Base imponibile – Determinazione – Irrogazione di sanzione amministrativa – Specialità della norma – Cumulo giuridico.*

##### Massima:

*In riferimento alle accise di cui al D.Lgs.n.504/95, posto che il D.Lgs.n.471 del 1997 disciplina le sanzioni amministrative in materia di riscossione destinate a valere, in generale, per tutti i tributi, e che il sistema sanzionatorio è integrato con le disposizioni normative speciali di imposta, nel caso di omesso pagamento dell'imposta di consumo sul gas trovano applicazione sia l'art.13 del D.Lgs.n.471/97, che prevede il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, sia l'art.3 - n.4 - del D.Lgs.n.504/95, nel testo vigente razione temporis, che prevede un'indennità di mora dovuta per il ritardato pagamento. Dette norme sono, infatti, pienamente compatibili e non realizzano un cumulo di sanzioni, in ragione della loro diversità funzionale, afflittiva (con riferimento alla sanzione amministrativa) e reintegrativa del patrimonio lesa (con riguardo all'indennità di mora).*

*La S.C. ha escluso l'applicabilità del principio del "favor rei", di cui all'art.3 D.Lgs.n.472/97, il quale presuppone che due norme tributarie succedutesi nel tempo considerino in modo diverso il medesimo comportamento illecito, prevedendo una diversa entità della medesima sanzione.*

*Quanto alla determinazione della somma da liquidare, in virtù della funzione sanzionatoria dell'istituto in esame, essa può avvenire sulla base di un criterio*



*Commissione Tributaria Regionale della Campania  
Ufficio del Massimario*

*correlato all'intensità dell'elemento soggettivo (dolosa o gravemente colposa, persistenza nel giudizio senza fare acquiescenza a principi consolidati) e dalla gravità della condotta di abuso del processo, con incidenza sulla durata delle attività giurisdizionali.*



## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione 7**

#### **Sentenza del 19/01/2016 n. 65**

##### Intitolazione:

*Tributi locali – Ici – Presupposti.*

##### Massima:

*In materia di congruità e ragionevolezza dei valori attribuiti dall'ente impositore ai fini Ici, è necessario e sufficiente che l'atto enunci il criterio astratto in base al quale è stato determinato il maggior valore, salvo poi restando in sede contenziosa, l'onere dell'ente impositore di provare gli elementi di fatto giustificativi del quantum accertato e la facoltà del contribuente di dimostrare l'infondatezza della pretesa tributaria.*

*Nella fattispecie si è ritenuto che la contribuente non è stata messa nelle condizioni di comprendere l'iter logico-giuridico e i criteri adottati dal Comune nel richiedere il pagamento di imposte, interessi e sanzioni amministrative risultando così violate le prescrizioni contenute nell'art. 7 comma 1 e 3 dello Statuto del contribuente, atteso che alle eccezioni sollevate dalla parte ricorrente circa l'estensione, la tipologia e il valore di mercato da attribuire ai beni effettivamente suscettibili di imposizione, suffragate da una relazione di consulenza tecnica allegata al ricorso, il Comune nulla abbia dedotto.*



## **Comm. Trib. Reg. per la Campania**

### **Sezione 31**

#### **Sentenza del 13/06/2016 n. 5539**

##### Intitolazione:

*Tributi locali - Imu - Ici - Non dovuta quando il contribuente utilizza più unità catastali.*

##### Massima:

*L'indirizzo giurisprudenziale della Cassazione riconosce il pagamento dell'aliquota principale anche nel caso di utilizzo di più unità catastali, sempre che le stesse, come nel caso di specie, siano effettivamente destinate ad abitazione principale.*

*La Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 5, Ordinanza n.15198 del 03/07/2014) dispone che in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo di più unità catastali non costituisce ostacolo all'applicazione, per tutte dell'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale, sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascende la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo a tal fine non il numero delle unità catastali, ma l'effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della detrazione prevista dal comma 2 dell'art. 8 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 504 una sola volta per tutte le unità.*





## **Comm. Trib. Reg. per la Campania**

### **Sezione 52**

#### **Sentenza del 14/11/2016 n. 10027**

##### Intitolazione:

*Tributi locali – Ici – Esenzione ex art. 7 comma 1 lett. I) D. lgs. 504/1992 – Immobili conferiti nel fondo previdenza ed assistenza sociale e vincolati all'esercizio di detto fondo con vincolo di destinazione esclusiva – Non spetta.*

##### Massima:

*L'esenzione è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate e di un requisito soggettivo costituito dal diretto svolgimento di tali attività da parte di ente pubblico o privato che non abbia, come oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciali.*

*L'esenzione, nel caso di esercizio delle attività considerate normativamente "esentabili", è saldamente ancorata al concetto di utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente possessore.*



## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione 7**

#### **Sentenza del 11/04/2016 n. 410**

##### Intitolazione:

*Tributi locali – Tarsu – Adempimenti formali.*

##### Massima:

*In materia di termine di decadenza di cui all'art. 1 comma 161 e 163 Legge 296/2006 vale la data di spedizione in cui l'avviso fu postalizzato dal Comune, non potendosi addebitare al mittente eventuali ritardi nella notifica da parte delle Poste, secondo il principio generale in tema di decadenza sancito anche dall'art. 16 comma 5 D. lgs. 546/92, in quanto l'istituto della decadenza impone al creditore un termine per agire ossia esercitare un diritto potestativo.*



## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione I**

#### **Sentenza del 16/12/2016 n. 1150**

##### Intitolazione:

*Tributi locali – TARSU – Mediazione – Improcedibilità sanabile – Ingiunzione di pagamento successiva a precedente comunicazione divenuta definitiva - Valenza.*

##### Massima:

*In seguito alla modifica normativa dell'art.17 bis comma 2 D.Lgs.n.546/92 – operata con la L.n.147/2013 -, l'omesso esperimento della previa mediazione non determina, automaticamente, la decadenza dall'azione giudiziaria, ma impone al giudice di consentire al litigante di assolvere l'onere posto a suo carico per evitare la falcidia.*

*Si è passato da un regime di inammissibilità rigido ad un regime di improcedibilità sanabile.*

*In ipotesi di pretesa tributaria comunicata, anche con invito bonario a versare quanto dovuto, e divenuta definitiva per mancata impugnazione, l'ingiunzione di pagamento successiva, avente per legge un valore meramente ricognitivo del mancato pagamento del tributo per le medesime causali di credito, è atto validamente e legittimamente emesso se non inficiato da vizi propri.*



## **Comm. Trib. Prov. Benevento**

### **Sezione 2**

#### **Sentenza del 19/12/2016 n. 1178**

##### Intitolazione:

*Tributi locali – Tarsu – Avviso di accertamento Tarsu/Tia 2009 per omessa denuncia Tarsu – Prescrizione della pretesa tributaria per notifica oltre i termini – Notifica effettuata non attraverso Poste Italiane SpA, ma attraverso soggetto privato (City Poste).*

##### Massima:

*In tema di inesistenza di notificazione dell'atto impositivo, la Ctp, con la sentenza in oggetto, ha ritenuto che, le formalità finalizzate a dare certezza alla spedizione dell'atto ed al suo ricevimento da parte del destinatario costituiscono un'attribuzione esclusiva degli uffici postali e degli agenti ed impiegati addetti – i quali soltanto sono pubblici ufficiali – con connotati di specialità essenzialmente estranei a quei servizi postali di “accettazione” e “recapito” “per espresso” di corrispondenza, che possono essere dati in concessione ad agenzie private secondo il Dpr 156/73.*

*Ne deriva che l'incarico di un servizio di posta privata non riveste, a differenza dell'agente del fornitore del servizio postale universale gestito da Poste Italiane SpA, la qualità di pubblico ufficiale, onde gli atti del medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso; ne consegue l'inesistenza della notifica effettuata a mezzo di agenzia privata di recapiti.*



## **Comm. Trib. Reg. per la Campania**

### **Sezione 48**

#### **Sentenza del 12/10/2016 n. 8907**

##### Intitolazione:

*Tributi locali – Tarsu – Rilievi sui luoghi ex art. 71 comma 3 D. lgs. 507/1993  
– Presupposti – Mancata collaborazione del contribuente – Caratteristiche.*

##### Massima:

*Ai fini della determinazione della superficie tassabile per l'applicazione della Tarsu, qualora, mancando gli elementi necessari nei documenti catastali, il personale incaricato di procedere alle rilevazioni sui luoghi non riesca ad accedere ai luoghi oggetto di rilevazione per il momentaneo impedimento opposto da un dipendente dell'azienda detentrici dei locali che non sia a ciò legittimato dal titolare dell'azienda medesima, non sussiste l'ipotesi della "mancata collaborazione" che consente – ai sensi dell'art. 71 comma 3 D. lgs. 507/1993 – il ricorso alle presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c..*



## **Comm. Trib. Reg. per la Campania**

### **Sezione 4**

#### **Sentenza del 17/02/2016 n. 1436**

##### Intitolazione:

*Contributi consortili – Assoggettamento a contribuzione – Beneficio immobiliare – Attività del Consorzio – Piano di classifica – Obbligo di versamento di ulteriore importo a titolo di C.U..*

##### Massima:

*L'attività dei Consorzi di bonifica ha assunto – per effetto della sopravvenuta normativa in materia di tutela delle acque (L.n.36/1994, D.Lgs. n. 152/1999, D.Lgs. n. 152/2006, D.L. n. 248/2007) – una funzione attiva nell'assicurare e promuovere il presidio idrogeologico, l'efficienza e la funzionalità delle opere idrauliche, la disponibilità dell'irrigazione.*

*Pertanto, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuzione, la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica comporta l'assoggettamento dell'immobile stesso a contribuzione e l'onere del contribuente, che voglia disconoscere il debito, di contestare specificamente la legittimità del provvedimento e il suo contenuto, non gravando alcun ulteriore onere probatorio sul Consorzio.*

*Il presente procedimento riveste natura di impugnazione ed è stato introdotto sotto la vigenza dell'art.13 comma 1 quater Dpr n.115/2002, per cui ricorrono i requisiti del medesimo comma 1 quater e, pertanto, deve darsi atto che la parte soccombente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale (obbligo che sorge al momento del deposito del procedimento).*



## **Comm. Trib. Reg. per la Campania**

### **Sezione 32**

#### **Sentenza del 16/12/2016 n. 11522**

##### Intitolazione:

*Contributi consortili – Assoggettamento a contribuzione – Presupposto – Scarico acque in canali consortili – Beneficio immobiliare – Mutatio libelli nel corso del processo.*

##### Massima:

*In ipotesi dell'avviso di pagamento dell'Ente impositore fondato su specifico titolo, la materia del contendere resta circoscritta alla pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato (obbligo di contribuzione richiesto al Consorzio ASI "quale proprietario di immobili").*

*La lesione del diritto di difesa per effetto del cambiamento della linea difensiva ("quale soggetto che ha la disponibilità e trae materialmente vantaggio dallo scarico delle acque") dell'ente impositore è palese perché la parte, al momento della ricezione dell'atto, non aveva elementi per difendersi su tematiche che l'avviso di pagamento non prospettava neppure sommariamente e che sono state solo successivamente introdotte nel dibattito processuale dal Consorzio di bonifica, il quale ben avrebbe potuto verificare preliminarmente le intestazioni degli immobili e, quindi, inviare l'avviso contenente la corretta formulazione della pretesa.*



## A P P R O F O N D I M E N T I

### FRODE FISCALE, DETRAZIONE I.V.A. e DEDUCIBILITA' DEI COSTI ANCHE DA REATO

#### DETRAZIONE I.V.A.

*Il lungo e tormentato percorso sulla frode fiscale, ricomprendendo in essa le ipotesi di fatture sia “oggettivamente che soggettivamente inesistenti”, sembra giunto al termine a seguito del concorde orientamento della Corte di Giustizia Europea e della Suprema Corte di Cassazione.*

*Costituisce ius receptum, nell’orientamento della Corte di Giustizia Europea (Sent. Corte Giust. Europ. 3° Sez. del 21/6/2012 C-142/11), che il diritto a detrazione rappresenta parte integrante del meccanismo dell’Iva e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni.*

*In particolare, tale diritto va esercitato immediatamente per tutte le imposte che hanno gravato le operazioni effettuate a monte.*

*Per effetto della neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività, purché queste siano, in linea di principio, di per sé soggette ad Iva, è irrilevante, ai fini del diritto del soggetto passivo di detrarre l’Iva pagata a monte, stabilire se l’Iva dovuta sulle operazioni di vendita precedenti o successive sia stata versata o meno.*

*Tuttavia, nell’obiettivo di lotta contro eventuali evasioni, elusioni o abusi, la Corte ha pure chiarito che i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme dell’Unione.*

*E’ compito delle autorità o dei giudici nazionali, quindi, negare il beneficio del diritto a detrazione ove sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che lo stesso diritto è invocato fraudolentemente o abusivamente.*

*Di conseguenza, è possibile negare al soggetto passivo il beneficio del diritto a detrazione solamente sulla base della dimostrazione, alla luce di elementi oggettivi, che il soggetto passivo, al quale sono stati forniti i beni o i servizi posti a fondamento del diritto a detrazione, sapeva o avrebbe dovuto sapere che tale operazione si iscriveva in una evasione*





*Commissione Tributaria Regionale della Campania  
Ufficio del Massimario*

commessa dal fornitore o da altro componente a monte (Sentenza Kittel – raccolta Recycling).

Infatti, un soggetto passivo che sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con il proprio acquisto, partecipava ad un'operazione che si iscriveva in un'evasione dell'Iva deve essere considerato, ai fini della direttiva 2006/112, partecipante a tale evasione, indipendentemente dalla circostanza che egli tragga o meno beneficio dalla rivendita dei beni o dall'utilizzo dei servizi nell'ambito delle operazioni soggette ad imposte da lui effettuate.

Dato che il diniego del diritto a detrazione è un'eccezione all'applicazione del principio fondamentale che tale diritto costituisce, spetta all'A.F. dimostrare adeguatamente gli elementi oggettivi che consentono di concludere che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in una evasione commessa dal fornitore o da altro operatore intervenuto a monte nella catena.

Secondo la giurisprudenza della Corte, gli operatori che adottano tutte le misure che si possono loro ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che le operazioni non facciano parte di un'evasione, devono poter fare affidamento sulla liceità di tali operazioni senza rischiare di perdere il proprio diritto alla detrazione dell'Iva pagata a monte.

Inoltre, gli Stati membri possono stabilire altri obblighi, rispetto a quelli previsti dalla direttiva, che essi ritengono necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'Iva e ad evitare l'evasione, senza però mettere sistematicamente in discussione il diritto a detrazione dell'Iva e, pertanto, la sua neutralità.

Invero, l'istituzione di un sistema di responsabilità oggettiva andrebbe al di là di quanto necessario per garantire i diritti dell'erario (Sentenza 21/2/2008 Netto Supermarket C-271/06).

Al di là della dovuta diligenza con riferimento al fatto generatore dell'imposta, tuttavia l'A.F. non può esigere in maniera generale, da un lato, che il soggetto passivo verifichi che l'emittente della fattura correlata ai beni e ai servizi abbia la qualità di soggetto passivo, che disponga dei beni di cui trattasi e sia in grado di fornirli e che abbia soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'Iva, e, dall'altro lato, che il suddetto soggetto passivo disponga di documenti a tale riguardo.



*Commissione Tributaria Regionale della Campania  
Ufficio del Massimario*

*Spetta, infatti, alle autorità fiscali, in linea di principio, effettuare i controlli necessari presso i soggetti passivi al fine di rilevare irregolarità ed evasioni in materia Iva, nonché infliggere sanzioni al soggetto passivo che ha commesso irregolarità o evasioni (Sentenza 21/6/2012 – n.C-142/11).*

*Nonostante l'orientamento della Corte di Giustizia Europea, la Corte di Cassazione (Cass. n.18009/12), per l'applicazione di tali principi, ha operato un'inversione dell'onere della prova a carico del soggetto passivo in punto di conoscenza della partecipazione ad un'operazione fraudolenta e, in particolare, di dimostrazione di almeno una di queste due circostanze: cioè “di non essersi trovato nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità delle operazioni pregresse intercorse tra il cedente ed il fatturante in ordine al bene ceduto oppure, nonostante il possesso della capacità cognitiva adeguata all'attività professionalmente svolta, in occasione dell'operazione contestata non sia in grado di abbandonare lo stato di ignoranza sul carattere fraudolento delle operazioni degli altri soggetti collegati all'operazione” (Cass. n.8132/11).*

*Da ultimo (Cass. n.16338/14), però, nel solco dei principi elaborati dalla Corte di Giustizia Europea, ha affermato che, nelle ipotesi di fatture ritenute relative ad operazioni inesistenti (in tale nozione dovendo essere ricondotte le ipotesi di mancanza assoluta dell'operazione fatturata – inesistenza oggettiva -, ma anche ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, ivi compresa l'inesistenza soggettiva, nella quale, pur risultando i beni entrati nella disponibilità patrimoniale dell'impresa utilizzatrice delle fatture che ha versato regolarmente il corrispettivo, venga accertato che uno o entrambi i soggetti del rapporto documentato dalla fattura siano falsi), non spetta al contribuente provare che l'operazione è effettiva, ma spetta all'A.F., che adduce la falsità del documento, provare che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, in realtà non è stata mai posta in essere.*

*Quindi, scrive a chiare lettere che l'onere probatorio dell'A.F. non può ritenersi assolto mediante indizi che determinino una mera “verosimiglianza” e non anche una prova presuntiva della simulazione assoluta dell'operazione.*

#### ONERE DELLA PROVA

*Allo stato, quindi, alla luce dei principi della Corte di Giustizia Europea e della Cassazione, si può sostenere che “grava sull'A.F. l'onere della prova dei fatti costitutivi dell'accertamento. Solo ove l'A.F. fornisca validi elementi o una prova sia pur presuntiva*



*Commissione Tributaria Regionale della Campania  
Ufficio del Massimario*

*della frode fiscale passa sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate".*

*Tanto costituisce il riflesso della regola generale di ripartizione dell'onere della prova in relazione ai fatti costitutivi dell'accertamento in forza del quale, sia in tema di imposte dirette che in tema di Iva, l'inesistenza di passività dichiarate (nel primo caso) o le false indicazioni messe al fondo di detrazioni indebite (nel secondo caso) debbono risultare complessivamente dagli elementi presuntivi innanzitutto forniti dall'Amministrazione.*

*Solo in un secondo momento il giudice tributario, qualora possa ritenere tali elementi dotati di gravità, precisione e concordanza, è tenuto a dare ingresso alla valutazione della prova contraria di cui è onerato il contribuente, ai sensi dell'art.2727 e segg. c.c. e art.2697 – comma 2° - c.c. (ex multis Cass. n.4306/10; n.11802/11; n.16338/14).*

*In quest'ultima sentenza, la Corte ha anche affermato che il Giudice, in presenza di una pluralità di indizi forniti dall'A.F., deve esaminare – singolarmente e globalmente – le connessioni logiche intercorrenti tra i plurimi indizi segnalati al fine di non incorrere nel vizio di illegittimità della pronuncia.*

*Con una sentenza (causa C-277/14 del 22/10/2015), lucida nell'esposizione e convincente nel contenuto, la Corte di Giustizia è tornata a pronunciarsi sul tema delle <<frodi carosello>> caratterizzato dal dilemma: lotta ad una forma particolarmente odiosa di lucro basata sull'evasione fiscale o tutela dell'imprenditore onesto e inconsapevole della frode dell'acquirente.*

*Ha affermato, con chiarezza, che non è compito dell'imprenditore che ha ricevuto e pagato una fattura regolare, corrispondente alla merce consegnatagli, di svolgere indagini sulla struttura, sull'organizzazione e sugli adempimenti tributari del cedente, salvo che non siano stati portati a sua conoscenza elementi di grave sospetto sull'esistenza della frode fiscale.*

*Da ultimo, anche la Cassazione (sent.n.6864/16), ha frenato sulla contestabilità delle "frodi carosello" da parte del fisco.*

*L'accertamento, infatti, è nullo quando l'A.F. non prova la consapevolezza dell'interposizione fittizia non essendo sufficiente dimostrare che ad emettere la fattura è stata una cartiera. L'A.F. ha l'onere di provare, in base ad elementi oggettivi anche presuntivi, che il cessionario o committente si trovasse di fronte a circostanze indizianti dell'esistenza di irregolarità nell'operazione.*



Anche la giurisprudenza europea è ferma nel ritenere che l'Iva è indetraibile quando il soggetto destinatario della fattura «sapeva o avrebbe dovuto sapere» che l'operazione invocata a detrazione si inscriveva in un caso di evasione commessa dal fornitore e che è onere dell'A.F. di dimostrare adeguatamente che sussistono tali elementi oggettivi.

#### DEDUCIBILITA' DEI COSTI

Relativamente alla deducibilità dei costi ai fini IRPEF e IRAP, nel rimpallo sull'onere della prova, la Corte Suprema di Cassazione ha introdotto un primo fondamentale distinguo, osservando che, sul piano concreto, la prova spetta effettivamente al fisco in caso di accertamento di maggiori componenti positivi, mentre nel caso di componenti negativi basta all'A.F. negare l'esistenza dei presupposti legali per dar corso alla deduzione.

E, in tal caso, la prova dell'esistenza di tali presupposti si sposta sul contribuente.

Con specifico riguardo ai costi, si è posto il problema di stabilire se la regola ora enunciata sia valida sempre e comunque.

La risposta è nel senso negativo con riguardo proprio al tema dei costi per operazioni inesistenti, sul quale si scontrano tre orientamenti: 1) tesi storico-formalistica: la fattura è documento idoneo alla deduzione, salvo la prova ad opera del fisco della fittizietà; 2) tesi pro-fisco (affermatasi alcuni anni fa): in tema di costi, al fisco basta sostenere la fittizietà, sarà il contribuente a dover provare, in questo caso, l'effettività; 3) tesi intermedia (più recente): sul fisco incombe l'onere di provare la sussistenza di indizi dotati di una certa consistenza, dopodiché l'onere della prova si sposta sul contribuente.

In recenti interventi, la Corte di Cassazione ha esplicitato un ulteriore distinguo a seconda che la fattura sia soggettivamente inesistente ovvero "figlia" di una frode carosello (Cass. 15741/12), ovvero ha riconosciuto la deduzione dei costi nelle operazioni commerciali anche quando le relative fatture non siano state "contabilizzate" dal fornitore (Cass. n.14902/12).

Quanto alla deducibilità dei costi da reato, con l'entrata in vigore del cd. decreto semplificazioni (D.L. n.16/2012 conv. in L.n.44/12) e delle innovazioni intervenute sulla cd. indeducibilità dei costi da reato, la Corte Cost., chiamata a valutare la legittimità costituzionale del comma 4° bis dell'art.14 della legge 24/12/1993 n.537, in riferimento agli artt.3, 25, 27 - comma 1° -, 53 e 97 Cost., ha disposto la restituzione degli atti al giudice a quo al fine di procedere ad una nuova valutazione della fattispecie alla luce del novellato quadro normativo (Corte Cost. - Ord.n.190/12).



*Commissione Tributaria Regionale della Campania*  
*Ufficio del Massimario*

Il principio di diritto è stato giustificato dalla Consulta in considerazione del generale principio del “favor rei” e della formulazione letterale del terzo comma dell’art.8 del richiamato D.L. n.16/12.

Con tale articolo, infatti, è stata rimodellata la disciplina concernente la deducibilità dei costi, delle spese direttamente utilizzate per il compimento di fatti, atti o attività qualificabili come delitto non colposo.

Con i commi 1, 2 e 3 si è inteso sostituire, alla generica e astratta disciplina precedentemente prevista dal comma 4 bis dell’art.14 della L.n.537/93, una regolamentazione più adeguata alle finalità di inibire in modo inequivocabile la deducibilità dei componenti negativi di reddito direttamente connessi al compimento della fattispecie.

Per effetto di tali disposizioni l’indeducibilità non trova applicazione per i costi e le spese esposti in fatture o altri documenti aventi analogo rilievo probatorio che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi (operazioni soggettivamente inesistenti); non possono più essere resi indeducibili in capo al destinatario della fattura o del documento in quanto, indipendentemente dalla buona fede o meno di quest’ultimo, il bene o il servizio acquistato a monte non può ritenersi direttamente utilizzato per la consumazione del delitto.

La nozione di fattura soggettivamente inesistente presuppone, infatti, da un lato l’effettività dell’acquisto ovvero della cessione dei beni da parte dell’utilizzatore e, dall’altro, la simulazione soggettiva, in quanto i beni acquistati provengono da soggetto diverso da quello che, cartolarmente, appare sul documento. Tale costo si realizza all’interno di una regolare e lecita operazione commerciale che costituisce solo occasione per l’emissione delle fatture soggettivamente inesistenti.

Il delitto in esame non si consuma perché il cessionario-committente acquista il bene o servizio inerente alla propria attività commerciale, ma in quanto utilizza una fattura emessa da un soggetto diverso dall’effettivo fornitore all’interno della propria dichiarazione ai fini I.V.A.. Conseguentemente da ciò che l’indeducibilità dei costi rappresentati in documenti emessi da soggetti che, in tutto o in parte, non hanno effettivamente posto in essere l’operazione sarà rilevabile soltanto per effetto delle altre disposizioni normative eventualmente applicabili.



*Commissione Tributaria Regionale della Campania  
Ufficio del Massimario*

*Come chiarito nella circolare dell’Agenzia Entrate n.32/E del 3/8/2012, “poiché l’indeducibilità del costo opera ove vi sia stato un diretto utilizzo dei beni o servizi per il compimento dell’attività delittuosa, ne consegue che i costi relativi all’acquisizione di beni o servizi che, ancorché documentati da fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, non siano stati utilizzati per il compimento di alcun reato sono deducibili ove, ovviamente, ricorrano i requisiti generali di deducibilità dei costi previsti dal T.U. n.917/86”.*

*Per espressa previsione delle disposizioni transitorie e secondo la costante interpretazione della Cassazione (Cass. n.10167-68-69/12), la nuova disciplina, se più favorevole al contribuente, trova applicazione retroattiva e, quindi, anche in tutti i contenziosi ancora in corso.*



## INERENZA, CONGRUITA' E DEDUCIBILITA' DEI COMPONENTI NEGATIVI NEL REDDITO D'IMPRESA

### PRINCIPI DI INERENZA E DI CONGRUITA'

*Nella distinzione tra costo sostenuto, nel senso di decurtazione patrimoniale, e atto d'impresa, definito come vicenda patrimoniale acquisitiva di un vantaggio cui è correlato l'esborso di cui si indaga la deducibilità, il principio di inerenza del reddito d'impresa non deve essere ricercato in una norma del T.U.I.R., ma è da ritenersi un principio generale insito nella determinazione dello stesso reddito d'impresa (Cass. n.6548/12).*

*E' in facoltà dell'A.F., in presenza di elementi segnaletici di distorsione, di rettificare ricavi e costi contabilizzati e dichiarati dal contribuente qualora gli stessi rappresentino il risultato di scelte gestionali affette da intenti evasivi o elusivi.*

*La scopo della previsione di cui all'art.109 - comma 5° - T.U.I.R. non è quello di disciplinare l'inerenza, ma il diverso e specifico problema della deducibilità o indeducibilità dei componenti negativi di reddito in presenza di ricavi e compensi non compatibili nella determinazione del reddito d'impresa.*

*Invero, non può certo negarsi che la devianza dal valore medio-normale possa essere indizio di occultamento di materia imponibile o sovraesposizione di costi fittizi in dichiarazione.*

*In tali ipotesi la reazione dell'Ordinamento, considerando la discrepanza del valore di mercato quale elemento di prova di evasione/simulazione ovvero per contrastare condotte elusive, può dirsi pienamente legittima (rectius: doverosa).*

*Mentre il giudizio di "inerenza", che non attiene alla quantificazione del costo ma alla qualità delle componenti reddituali, concerne il rapporto logico tra l'atto d'impresa ed il fine dell'attività svolta, il giudizio di "congruità" ha ad oggetto il diverso rapporto tra quell'atto acquisitivo di un diritto o vantaggio e la decurtazione allo stesso sottesa: giudizio che esprime il nesso tra atto inerente e la relativa diminuzione patrimoniale in termini di proporzionalità del quantum corrisposto in rapporto al vantaggio conseguito.*

*Invero, correttamente identificando il giudizio di congruità, quale giudizio che esprime il nesso tra atto inerente e la relativa diminuzione patrimoniale in termini di proporzionalità del quantum corrisposto in rapporto al vantaggio conseguito, se ne comprende a pieno la natura quantitativa e, conseguentemente, la non riconducibilità entro il giudizio di inerenza.*



*Commissione Tributaria Regionale della Campania*  
*Ufficio del Massimario*

*In altri termini la sproporzione, nel senso di devianza dai valori medi-normali, tra la decurtazione patrimoniale e il vantaggio conseguito, può assumere valore segnaletico di un rapporto dissimulato, che dischiude un diverso profilo d'indagine, riverberando anche effetti sotto il profilo degli oneri probatori delle parti, divenendo elemento indiziario dell'esistenza di un diverso rapporto, che deve essere a sua volta provato da parte dell'A.F. anche mediante prova presuntiva.*

### ONERE DELLA PROVA

*La verifica, poi, della sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza è una valutazione che non si può effettuare aprioristicamente ed in via astratta, trattandosi di una situazione di fatto da risolversi caso per caso. Tra l'Ufficio che disconosce il costo perché non documentato ed il contribuente che ne assume l'effettivo sostenimento, l'onere della prova va a carico di quest'ultimo perché colui che ha (o dovrebbe avere) la disponibilità della stessa.*

*Secondo tale impostazione, l'A.F. non deve ammettere in deduzione i componenti negativi di reddito di cui il contribuente non abbia offerto la prova documentale nel procedimento. In particolare, in base all'obbligo di conservazione delle scritture contabili, si può affermare che, oltre a dover annotare correttamente il costo in contabilità, quest'ultimo dovrà essere in grado, a posteriori, di dimostrare l'effettivo sostenimento e l'ammontare registrato. Talché, in assenza del contraddittorio endoprocedimentale senza che l'A.F. abbia richiesto al contribuente di fornire alcuna documentazione, il recupero ed imposizione dei costi, traducendosi in un difetto di motivazione dell'atto, determinerà l'annullamento dello stesso.*

*In conclusione, se il costo è registrato e risulta provato documentalmente, l'Ufficio è chiamato a motivare e provare il disconoscimento dello stesso, mentre nessuna prova è tenuto a fornire quando riprende a tassazione un costo non documentato.*

*Invero, una volta che il contribuente avrà documentato la vicenda patrimoniale correlata al costo, si innesterà una dialettica volta ad accertare il nesso tra l'atto e l'attività le cui caratteristiche ed esiti dipenderanno dalla persuasività delle argomentazioni addotte.*

*Rileverà a tal fine la natura del diritto acquistato/vantaggio ottenuto in rapporto con l'attività esercitata, nel senso che sarà, per il contribuente, più o meno agevole argomentare*





*Commissione Tributaria Regionale della Campania  
Ufficio del Massimario*

(e persuadere il giudice) l'inerenza a secondo se il legame tra il bene o servizio acquistato e il programma imprenditoriale sia più o meno manifesto.

Da ultimo, la Cassazione (cfr. n.6548/12) ha operato un distinguo tra "beni normalmente necessari e strumentali" e beni "non necessari e strumentali", ponendo soltanto in questa seconda evenienza a carico del contribuente l'onere di provare l'inerenza del costo.

La giurisprudenza della S.C., inoltre, ha provveduto ad individuare e distinguere tra le spese di rappresentanza e quelle pubblicitarie o di propaganda (Cass.n.3433/12), pervenendo da ultimo (Cass.n.14259/14) all'affermazione di una "inerenza allargata" per le spese di sponsorizzazione.

Il giudizio di inerenza concerne il rapporto logico tra l'atto d'impresa ed il fine dell'attività svolta, il giudizio di congruità, invece, ha ad oggetto il diverso rapporto tra quell'atto acquisitivo di un diritto o vantaggio e la decurtazione allo stesso sottesa: giudizio che esprime il nesso tra atto inerente e la relativa diminuzione patrimoniale in termini di proporzionalità del quantum corrisposto in rapporto al vantaggio conseguito.

Rilevata, comunque, la natura quantitativa del concetto di congruità e, conseguentemente, la non riconducibilità entro il giudizio di inerenza, ne risulta che, mentre la risoluzione della "inerenza" conduce direttamente ad affermare la deducibilità o meno del costo portato in diminuzione dal reddito, la valutazione della "congruità" non riguarda questo profilo costituendo, per contro, il punto di partenza per operare una "riqualificazione" del costo, che deve essere "provato" da parte dell'Ufficio.

## CONCLUSIONI

Il differente punto di approdo dei due giudizi (di inerenza e di congruità) dimostra ancora una volta l'impossibilità di sussumere l'incongruità a condizione sostanziale dell'inerenza.

La necessità di non smentire la centralità conferita dal legislatore al reddito effettivo nella struttura del nostro sistema impositivo non consente di validare qualunque impostazione della giurisprudenza, orientata a risolvere la congruità nell'inerenza, in quanto si finirebbe per attribuire rilievo sostanziale al requisito della congruità, conferendo alla stessa un ruolo autonomo nella soluzione dei componenti negativi fiscalmente rilevanti, il che si tradurrebbe, in sostanza, in una generale "normalizzazione" dei componenti negativi sotto il profilo quantitativo. E ciò in spregio al tradizionale modello di determinazione analitica del reddito effettivo, a cui si è informata la riforma tributaria del 1971-1973, che trovava



*Commissione Tributaria Regionale della Campania  
Ufficio del Massimario*

*sul versante della dottrina costituzionale esplicito referente nella validare qualunque impostazione della giurisprudenza, orientata a risolvere la congruità nell'inerenza, in quanto si finirebbe per attribuire rilievo sostanziale al requisito della congruità, conferendo alla stessa un ruolo autonomo nella soluzione dei componenti negativi fiscalmente rilevanti, il che si tradurrebbe, in sostanza, in una generale "normalizzazione" dei componenti negativi sotto il profilo quantitativo. E ciò in spregio al tradizionale modello di determinazione analitica del reddito effettivo, a cui si è informata la riforma tributaria del 1971-1973 emergente interpretazione garantista dell'art.53 Cost..*

*In linea di principio, il prelievo fiscale deve, in un sistema improntato al principio di effettività, riguardare fatti indice di capacità economica realmente riferibili al contribuente, e non quelli meramente potenziali (medio-normale) che si sarebbero potuti verificare se il contribuente avesse agito in piena rispondenza a criteri di logica economica. Ebbene, il richiamo operato al concetto di congruità, quale profilo dell'inerenza, comporta che il valore medio-normale, anziché parametro utile ad inferire - assieme ad altri elementi presuntivi - il diverso assetto, diviene esso stesso presupposto sostanziale in un processo di "normalizzazione atecnica del reddito" (nel senso di rappresentare la determinazione più attendibile del reddito effettivo facendo emergere il rapporto dissimulato): da strumento di natura procedimentale ad elemento direttamente incidente sulla determinazione della base imponibile, rischiando, così facendo, di avallare una metodologia di tassazione che, anziché colpire una ricchezza effettiva e misurata secondo canoni oggettivi, ha ad oggetto una capacità economica astratta e putativa.*

*In conclusione, l'opportunità di non aderire acriticamente al percorso argomentativo della giurisprudenza in esame e di considerare, per contro, "congruità ed inerenza" quali concetti distinti, risponde (anche) ad esigenze di carattere sistematico, ovvero alla necessità di non legittimare un abbandono, in via giurisprudenziale e in difetto di un placet normativo in tal senso, della imposizione basata su costi e ricavi effettivi, per approdare, in sostanza, ad una fondata su quelli medio-ordinari.*



*Commissione Tributaria Regionale della Campania*  
*Ufficio del Massimario*